

Giorgio Giuseppe Poli

*La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare**

SOMMARIO: 1. Le previgenti ipotesi di ricerca dei beni del debitore da parte dell'ufficiale giudiziario – 2. Inquadramento sistematico del nuovo istituto – 3. Requisiti generali della nuova ricerca telematica dei beni da pignorare – 4. L'istanza di accesso alla ricerca e i costi a carico del creditore procedente – 5. L'autorizzazione giudiziale – 6. L'accesso mediante collegamento telematico diretto dell'ufficiale giudiziario – 7. L'accesso alle banche dati del creditore procedente tramite i gestori – 8. Esito delle ricerche telematiche e compimento delle operazioni di pignoramento – 9. I compensi dell'ufficiale giudiziario – 10. La concreta operatività della riforma – 11. Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

1. Le previgenti ipotesi di ricerca dei beni del debitore da parte dell'ufficiale giudiziario

Il nostro codice di rito conosceva già, prima dell'avvento del d.l. 132/2014, uno strumento di indagine sui beni nascosti compresi nel patrimonio del debitore, azionabile su impulso del creditore procedente: esso era contemplato dall'art. 492, 7° comma, c.p.c., introdotto dalla l. 52/2006, alla cui stregua (su richiesta appunto del creditore procedente) l'ufficiale giudiziario «in ogni caso» e in particolare «quando non individuava beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti» era investito del potere/dovere di rivolgere una richiesta per la ricerca di beni del debitore da sottoporre ad esecuzione «ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche».

Si discuteva se tale procedura fosse azionabile in via sussidiaria, solo dopo aver tentato (con esito negativo) il previo 'interpello' del debitore ai sensi dell'art. 492, 4° e 6° comma, c.p.c., con cui quest'ultimo – appurato

* Scritto già pubblicato in *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, a cura di D. Dalfino, Giappichelli, Torino 2015 [aggiornamento on line 2016, in <www.giappichelli.it> (ultimo accesso 01.03.2016)].

che i beni pignorati erano insufficienti per la soddisfazione del creditore o che ne appariva manifesta la lunga durata della liquidazione – veniva invitato dall'ufficiale giudiziario ad indicare «ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori»¹; ovvero se, al contrario, potesse essere esperita anche parallelamente ed indipendentemente dal previo invito alla collaborazione del debitore².

Parimenti controverso era se la richiesta di informazioni all'anagrafe tributaria e ad altre banche dati pubbliche da parte dell'ufficiale giudiziario presupponesse necessariamente un precedente 'pignoramento negativo' (per mancanza di beni o per la loro insufficienza a soddisfare il creditore)³ ovvero fosse azionabile anche in tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, il pignoramento non fosse stato eseguito (ad esempio per irreperibilità del debitore)⁴.

È certo, invece, che la procedura di interrogazione non poteva essere attivata prima dell'avvio della procedura esecutiva, a scopo esplorativo ed in vista della individuazione dei beni da sottoporre a pignoramento, atteso che il tenore della norma (nella parte in cui disponeva che l'ufficiale giudiziario potesse rivolgere richiesta ai gestori delle banche dati solo se «non individua beni utilmente pignorabili» o «le cose e i crediti pignorati

¹ In questo senso v. A. SALETTI, *Le novità in materia di pignoramento e di ricerca dei beni da espropriare*, in «Riv. esec. Forzata», 2005, p. 753; A. RONCO, in *Le recenti riforme del processo civile*, Commentario diretto da S. Chiarloni, Zanichelli, Bologna 2007, p. 654; G. MICCOLIS, *Il pignoramento in generale*, in *L'esecuzione forzata riformata*, a cura di G. Miccolis e C. Perago, Giappichelli, Torino 2009, p. 63. Sulle conseguenze penali derivanti, in forza dell'art. 388, c.p., a carico del debitore esecutato a seguito della omessa risposta nel termine prescritto dalla legge all'invito rivolto dall'ufficiale giudiziario v. Cass. 26 aprile 2012, n. 26060, in «Foro it.», 2013, II, col. 300.

² Cfr. E. MERLIN, *L'atto di pignoramento in generale e la ricerca dei beni da pignorare*, in *Il processo civile di riforma in riforma*, Wolters Kluwer, Milano 2006, cap. II, p. 19; A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, CEDAM, Padova 2014⁵, p. 320.

³ V. la Circolare del 14 marzo 2007 del Ministero della Giustizia, in <www.ufficiogiudiziari.net> (ultimo accesso 01.03.2016) secondo cui la disposizione di cui all'art. 492, 7° comma, c.p.c. presuppone «verbali di pignoramento negativi, insufficienti per garantire il creditore procedente o che siano divenuti insufficienti a seguito di interventi di altri creditori». La successiva Circolare del 17 settembre 2008 aveva chiarito che «la redazione di un verbale di pignoramento che si qualifichi semplicemente come “mancato”, in quanto rinvenuto domicilio chiuso da parte dell'ufficiale giudiziario al momento dell'accesso, non appare presupposto sufficiente per l'espletamento dell'indagine patrimoniale sul debitore, in quanto è mancata una ricerca effettiva dei beni e delle cose appartenenti a quest'ultimo nell'ambito del suo domicilio».

⁴ V., in questo senso, Trib. Mantova 19 giugno 2008, in «Giur. it.», 2009, pp. 687 ss., con nota di P. GOBIO CASALI. In dottrina v., da ultimo, M.A.P. FRANCOLA, in *La nuova riforma del processo civile*, a cura di F. Santangeli, Dike giuridica, Roma 2015, p. 287.

o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti») supposeva che all'ufficiale giudiziario fosse stato preventivamente almeno richiesto il compimento degli atti esecutivi⁵.

Anche a causa della collocazione dell'istituto nell'ambito di una procedura esecutiva già avviata – e dunque sotto la vigilanza del giudice dell'esecuzione: v. art. 484, 1° comma, c.p.c. – il legislatore aveva ritenuto di svincolare la richiesta del creditore dalla necessità di qualsiasi preventiva autorizzazione giudiziale⁶.

Merita ricordare infine che l'istituto non consentiva l'accesso diretto in via telematica ai dati da parte dell'ufficiale giudiziario, ma supposeva la necessaria cooperazione dei gestori delle banche dati, che dovevano provvedere materialmente alle procedure di interrogazione; né consentiva al creditore l'acquisizione integrale delle informazioni reperite dall'ufficiale giudiziario all'esito della richiesta ai gestori⁷.

2. Inquadramento sistematico del nuovo istituto

Su questo terreno si innesta l'art. 19, 1° comma, lett. c) e d), del d.l. 132/2014 (conv. con mod. dalla l. 162/2014) che, dopo aver disposto l'abrogazione del richiamato 7° comma dell'art. 492, c.p.c.⁸, ha introdotto

⁵ V. in questo senso M. BOVE, *Il pignoramento*, in *Le riforme più recenti del processo civile*, a cura di G. Balena e M. Bove, Laterza, Roma-Bari 2006, p. 151; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione*, cit., p. 321, secondo cui riconoscere che l'interrogazione sia esperibile anche prima dell'avvio dell'esecuzione forzata concederebbe all'ufficiale giudiziario un potere estraneo alle sue funzioni tipiche e del tutto peculiare, perché esercitabile al di fuori di qualsiasi controllo giurisdizionale; più di recente F. VALERINI, *La ricerca dei beni da pignorare*, in *Processo civile efficiente e riduzione dell'arretrato*, a cura di F.P. Luiso, Giappichelli, Torino 2014, p. 54.

⁶ Autorizzazione invece richiesta dall'art. 492, 6° comma, c.p.c., introdotto dalla l. 80/2005 (e poi abrogato dalla l. 52/2006) secondo cui «in ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche». Sul punto MICCOLIS, *Il pignoramento*, cit., 64, osserva che il legislatore della l. 52/2006 aveva evidentemente ritenuto l'autorizzazione giudiziale di ostacolo alla celerità dell'iniziativa ed alla esigenza di tenere nascosta questa al debitore per evitare le sue probabili contromosse.

⁷ La citata Circolare del 14 marzo 2007 chiariva che, nel silenzio della legge, acquisite le informazioni patrimoniali a seguito dell'accesso all'Anagrafe tributaria ed alle altre banche dati pubbliche, la comunicazione dell'ufficiale giudiziario al creditore procedente dovesse essere limitata in proporzione al valore del credito azionato aumentato della metà.

⁸ È rimasto in vigore, invece, l'8° comma dell'art. 492, c.p.c. (ora divenuto 7° comma), che disciplina la procedura di ricerca dei beni da pignorare (sempre esperita dall'ufficiale giudiziario su richiesta del creditore procedente) nei confronti del debitore-imprenditore

nel codice di rito l'art. 492-*bis*, disciplinante il nuovo istituto della «ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare».

La disposizione, inserita non a caso nel capo della riforma (il V) relativo alle misure per «la tutela del credito e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata»⁹, punta a migliorare l'efficienza e la fruttuosità di quei procedimenti, di esecuzione mobiliare presso il debitore e di espropriazione presso terzi¹⁰, caratterizzati dalla presenza di beni più facilmente occultabili dal debitore, tentando di sopperire alla tradizionale «asimmetria informativa esistente tra i creditori e i debitori»¹¹ in merito agli *assets* patrimoniali di quest'ultimo, mediante l'ampliamento dei poteri di indagine dell'ufficiale giudiziario.

La novella ha previsto l'istituzione di una nuova modalità di ricerca telematica tramite accesso diretto dell'ufficiale giudiziario alle banche dati pubbliche e private, al fine di reperire eventuali beni (mobili o crediti) del

commerciale, mediante l'esame delle scritture contabili indicate da quest'ultimo, compiuto da un professionista incaricato dall'ufficiale giudiziario stesso. Sulla disposizione v. Trib. Milano 7 gennaio 2008, in «Giur. it.», 2008, p. 2277, con nota di M.C. GIORGETTI, nel senso che «i poteri d'indagine relativi alle scritture contabili di cui all'art. 492, 8° comma, c.p.c., giusta la formulazione dell'art. 2214, c.c., si estendono non solo ai libri obbligatori per definizione, ma anche a tutte le scritture contabili richieste dalla natura e dimensione dell'impresa, nonché, per ciascun affare, alle lettere, alle fatture ai telegrammi a supporto delle scritture contabili dell'imprenditore».

⁹ L'art. 19 del d.l. 132/2014, che ha introdotto il nuovo art. 492-*bis*, c.p.c., è invece rubricato *Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo*. La nuova disposizione è stata salutata con un (cauto) favore dai primi commentatori: v. in questo senso C. CONSOLO, *Un d.l. processuale in bianco e nerofumo sullo equivoco della "degiurisdizionalizzazione"*, in «Corriere giur.», 2014, p. 1180, che inserisce la disposizione di cui all'art. 492-*bis* tra quelle volte alla «rastremazione del nostro processo esecutivo, che ad oggi si mostra ben poco attraente e così scoraggia un po' tutti i creditori»; G. FINOCCHIARO, *Autonome le ricerche con modalità telematiche*, in «Guida al dir.», 2014, 40, pp. XLIX ss., che sottolinea l'importanza pratica dell'innovazione; A. CARRATTA, P. D'ASCOLA, *Nuove riforme per il processo civile: il D.L. n. 132/2014*, in <www.treccani.it>, § 2.6 (ultimo accesso 01.03.2016), che parlano di novità importante ai fini di una maggiore efficienza del processo esecutivo. Critico verso l'introduzione della nuova norma V. TAVORMINA, *Eliminare dal processo gli ostacoli agli investimenti (privati)*, in <www.judicium.it>, § 3 (ultimo accesso 01.03.2016), il quale stigmatizza la scelta del legislatore italiano di scartare le soluzioni statunitensi, inglesi, francesi e spagnole che consentono allo stesso creditore (senza alcuna autorizzazione giudiziale) o all'ufficiale giudiziario di costringere qualsiasi terzo a dichiarare se detenga beni del debitore o sia debitore nei confronti di questi.

¹⁰ Il pignoramento immobiliare non è invece contemplato tra i procedimenti azionabili *ex art. 492-bis*, c.p.c., in quanto in relazione a questo non si rivela di particolare utilità il ricorso alle ricerche telematiche, potendo il creditore accedere liberamente e senza necessità di autorizzazione alle banche dati dell'Agenzia del Territorio ove sono censite le proprietà immobiliari.

¹¹ V. la Relazione illustrativa al d.l. 132/2014 *sub art. 19*.

debitore e di orientare in anticipo la scelta del creditore sulla procedura da azionare e sui beni da aggredire.

Il sistema aspira così ad allinearsi a quello di molti altri paesi comunitari, ove le tecniche di *compulsory revelation of assets* con conseguenze penali a carico del debitore (reticente o mendace) sono state progressivamente abbandonate in favore dei sistemi di indagine sul patrimonio del debitore¹²: in Francia è ad esempio previsto che l'ufficiale giudiziario, qualora il debitore si rifiuti di comunicare le generalità del proprio datore di lavoro o gli estremi del proprio conto corrente, possa ottenere informazioni presso l'Amministrazione finanziaria¹³; in Spagna e in Gran Bretagna, l'autorità giudiziaria ha il potere di disporre indagini patrimoniali sul debitore, quando quest'ultimo si rifiuti di rendere le notizie richieste; in Germania è prevista una 'lista di proscrizione' dei debitori consultabile da chiunque, ed è consentita al creditore la possibilità di chiedere, con l'istanza di esecuzione rivolta all'ufficiale giudiziario, l'inventario dei beni del debitore ancor prima di esperire un pignoramento infruttuoso¹⁴; in Austria, Slovenia ed Estonia (come chiarito anche dalla relazione illustrativa al d.l. 132/2014) è concessa al creditore la possibilità di interrogare le banche dati pubbliche prima dell'avvio dell'esecuzione.

A dire il vero, senza bisogno di varcare i confini nazionali, un procedimento analogo a quello oggi introdotto dalla riforma era già stato disciplinato nell'art. 18 della l. 3/2012, che conferisce agli organismi deputati alla composizione della crisi da sovraindebitamento la facoltà di accedere, previa autorizzazione giudiziale, «ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» per il monitoraggio dei beni del debitore ai fini della conclusione dell'accordo di ristrutturazione.

3. Requisiti generali della nuova ricerca telematica dei beni da pignorare

La norma segna una netta discontinuità rispetto al sistema di indagine

¹² V. In questo senso F. AULETTA, *La dichiarazione del debitore sulla propria responsabilità patrimoniale: per un ripensamento dei sistemi di «compulsory revelation of assets» a due secoli dall'abolizione dell'arresto per debiti*, in «Riv. esecuzione forzata», 2014, pp. 232 ss.

¹³ Sui sistemi di ricerca dei beni nell'ordinamento francese cfr. A. NASCOSI, *Il nuovo Code des procédures civiles d'exécution in Francia tra esigenze di rinnovamento e tradizione*, in «Riv. trim. dir. e proc. civ.», 2013, p. 953; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione*, cit., p. 319.

¹⁴ V. § 802f, 1° e 2° comma, ZPO.

basato sul previgente art. 492, 7° comma, c.p.c., sotto almeno tre profili: *a)* esperibilità della ricerca telematica prima dell'avvio dell'esecuzione forzata; *b)* necessità della preventiva autorizzazione giudiziale; *c)* previsione di modalità di accesso telematico diretto alle banche dati da parte dell'ufficiale giudiziario.

Quanto al primo aspetto, il 1° comma dell'art. 492-*bis*, c.p.c., prevede che, onde concedere l'autorizzazione a disporre la ricerca telematica dei «beni da pignorare», il presidente del tribunale sarà chiamato a verificare «il diritto della parte istante» (*i.e.* del creditore) «a procedere ad esecuzione forzata»: la dizione della norma è sufficientemente netta («il diritto a procedere ad esecuzione»; «i beni da pignorare») nel sancire che la nuova modalità di ricerca è utilizzabile dal creditore procedente in via esplorativa, prima del pignoramento, proprio per decidere l'oggetto della futura espropriazione (mobiliare presso il debitore o presso terzi)¹⁵.

La locuzione normativa secondo cui il giudice (il presidente del tribunale o, come si vedrà più oltre, anche un giudice da questi delegato) chiamato a concedere la suddetta autorizzazione è tenuto a verificare «il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata» va correttamente letta nel senso che il creditore istante sarà tenuto ad esibire, all'atto dell'istanza, non solo il titolo esecutivo, ma anche il precetto con la prova della notifica al debitore esecutato¹⁶.

¹⁵ Sul punto sia consentito rinviare a G.G. POLI, *Modifiche in tema di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, di ricerca dei beni da pignorare e di chiusura anticipata del processo esecutivo*, in *Degiusdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato*, in «Foro it.», 2015, V, col. 86. Per la natura esplorativa dell'art. 492-*bis*, c.p.c., v., in *obiter dictum*, Cass. 3 aprile 2015, n. 6833, in <www.lanuovaproceduracivile.com> (ultimo accesso 01.03.2016)

¹⁶ In questo senso v., prima delle riforme del 2015, A.M. SOLDI, *La ricerca dei beni da pignorare*, in *Formulario dell'esecuzione forzata*, CEDAM, Padova 2015, p. 253; M. GRADI, *Misure per l'«efficienza» del processo esecutivo*, in *Inefficienza della giustizia civile e «fuga dal processo»*, Edizioni Leone, Messina 2014, p. 30, spec. nota 46; A. RONCO, *Una bilancia più piccola e una spada più tagliente per la giustizia civile: il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella l. 10 novembre 2014, n. 162 (con una prima lettura del disegno di legge delega per la riforma della giustizia civile)*, in *Trasformazioni e riforme del processo civile. Dalla l. 69/2009 al d.d.d. delega 10 febbraio 2015*, a cura di C. Besso *et al.*, Zanichelli, Bologna 2015, p. 77; VALERINI, *La ricerca dei beni*, cit., p. 56, il quale condivisibilmente aggiunge che il giudice debba anche valutare ai fini della autorizzazione il decorso del termine dilatorio del precetto *ex art.* 480, c.p.c.; M.A.P. FRANCOLA, in *La nuova riforma*, cit., p. 293, secondo cui peraltro il giudice che concede l'autorizzazione sarebbe chiamato a valutare anche l'efficacia del precetto ai sensi dell'art. 481, c.p.c., onde evitare di procedere a ricerche in assenza di uno dei presupposti prescritti per l'esecuzione del pignoramento; A. TEDOLDI, *Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014*, in «Corriere giur.», 2015, p. 406, secondo cui il termine di efficacia del precetto *ex art.* 481, c.p.c., è osservato (e cioè ne è impedita la decadenza) con il solo deposito della istanza di ricerca telematica *ex art.* 492-*bis* da parte del creditore; in senso conforme, su quest'ultimo punto, v. D. LONGO, *La ricerca telematica dei*

Tale interpretazione, già sostenibile in forza del testo originario dell'art. 492-*bis* (per i motivi meglio evidenziati appresso), trova oggi sicura conferma nelle modifiche apportate dagli artt. 13 e 14 del d.l. 83/2015 (successivamente convertito, con modificazioni, dalla l. 132/2015) al testo degli artt. 492-*bis*, c.p.c., e 155-*quinquies*, disp. att. c.p.c.

La novella del 2015 ha infatti, in primo luogo, soppresso la parola «precedente» che, prima degli ultimi interventi, figurava sempre accostata alla parola «creditore» tanto nel primo comma dell'art. 492-*bis*, c.p.c. («su istanza del creditore precedente»), quanto in quello dell'art. 155-*quinquies*, disp. att. c.p.c. («il creditore precedente [...] può ottenere dai gestori»): va perciò definitivamente accantonata quell'esegesi¹⁷ che aveva ravvisato, nell'utilizzo della locuzione «creditore precedente», l'intenzione del legislatore di esigere il necessario compimento di un pignoramento

beni da pignorare e l'efficacia nel tempo dell'atto di precetto, in corso di pubblicazione in «Riv. dir. proc.», §§ 4 ss. Nel senso che all'istanza del creditore vadano acclusi titolo esecutivo e precetto v., da ultimo, le *Linee guida per l'applicazione della riforma delle esecuzioni civili di cui al D.L. 132/2014* redatte dal Tribunale di Genova in data 9 dicembre 2014, in <www.ordineavvocatigenova.it> (ultimo accesso 01.03.2016); nonché le *Linee guida in materia di esecuzioni civili a seguito dell'entrata in vigore della riforma operata con D.L. 132/2014* dell'Ordine degli avvocati di Parma in <www.ordineavvocatiparma.it> (ultimo accesso 01.03.2016). In senso diverso, ma prima delle riforme del 2015, v. M. BOVE, *La nuova disciplina in materia di espropriazione del credito*, in «Nuove leggi civ. comm.», 2015, p. 12, secondo cui la possibilità di proporre l'istanza anche prima della notificazione del titolo esecutivo e del precetto avrebbe reso il meccanismo più utile per i creditori.

¹⁷ In questo senso si erano espressi F. DE STEFANO, *Gli interventi in materia di esecuzione forzata nel d.l. n. 132/2014*, in «Riv. esecuzione forzata», 2014, p. 789, il quale tuttavia aveva prospettato anche una interpretazione alternativa alla cui stregua per «creditore precedente» avrebbe potuto intendersi anche colui che, munito di titolo esecutivo, si accinga a procedere ad esecuzione forzata; S. ZIINO, *Le novità in materia di ricerca dei beni da pignorare e le disposizioni sulla espropriazione degli autoveicoli*, in *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014*, a cura di C. Punzi, Giappichelli, Torino 2015, pp. 487 s., secondo cui l'espressione «creditore precedente» avrebbe dovuto indurre a ritenere che l'istanza potesse essere presentata dal creditore solo dopo aver promosso l'espropriazione forzata e, quindi, dopo aver eseguito (o almeno tentato) un pignoramento ai danni del debitore. In giurisprudenza, invece, nel senso che per «creditore precedente» dovesse intendersi il soggetto che ha diritto di procedere ad esecuzione forzata e quindi munito di titolo esecutivo e «non il soggetto che ha già intrapreso l'esecuzione, essendo appunto la procedura deputata la ricerca dei beni con modalità telematiche e quindi prodromica ad una più efficace esecuzione forzata ancora da intraprendere» v. Trib. Mantova, 3 febbraio 2015, in <www.ilcaso.it> (ultimo accesso 01.03.2016); conf. Trib. Pavia, 25 febbraio 2015, *ibid.*, secondo cui la norma non richiede un previo tentativo di pignoramento e il «creditore precedente» non è colui che «ha già proceduto ma che intende procedere ad esecuzione». In senso conforme su quest'ultimo punto, in dottrina, cfr. C. SPACCAPELO, *sub art. 492-bis*, in *Codice dell'esecuzione forzata*, a cura di E. Vullo, Giuffrè, Milano 2015, p. 171.

(eseguito o almeno tentato) prima della presentazione dell'istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare¹⁸.

Al contempo, lo stesso art. 13 lett. *ff*) del d.l. 83/2015 ha chiarito, mediante l'inserimento di un nuovo periodo alla fine del primo comma dell'art. 492-*bis*, c.p.c., che l'istanza di ricerca telematica non potrà essere proposta prima del decorso del termine ad adempiere indicato nel precetto (e comunque non inferiore a dieci giorni dalla notifica dello stesso) ai sensi dell'art. 482, c.p.c.

Non pare più sostenibile, allora, la ricostruzione prospettata prima degli ultimi ritocchi normativi del 2015 secondo cui la fase dell'istanza *ex* art. 492-*bis* delinerebbe un autonomo procedimento di volontaria giurisdizione, volto ad ottenere la sola autorizzazione alla ricerca telematica ed azionabile dal creditore che non ha ancora notificato gli atti preliminari all'esecuzione, su cui graverebbe anche l'onere, una volta ottenuta l'autorizzazione giudiziale, di formulare una espressa richiesta di ricerca e pignoramento rivolta all'ufficiale giudiziario¹⁹.

Al contrario, la previsione che detta istanza debba, di regola, essere preceduta dalla notifica del titolo in forma esecutiva e del precetto (art. 479, c.p.c.), conferma l'opposta lettura nel senso della unitarietà del procedimento che, avviato con l'istanza di autorizzazione presentata dal creditore, prosegue senza soluzione di continuità verso il pignoramento: l'assenza di ulteriori oneri del creditore a seguito dell'ottenimento della autorizzazione alla ricerca e il tenore dell'art. 492-*bis*, nella parte in cui prevede che, con l'autorizzazione di cui al 1° comma, «il presidente [...] dispone che l'ufficiale giudiziario acceda [...] ai dati» costituivano d'altronde, già prima degli ultimi interventi, indici normativi incontrovertibili di come l'istanza del creditore si atteggiasse a vera e propria richiesta di pignoramento in grado di dare avvio, senza ulteriore impulso del creditore e sol che la ricerca sortisse esito fruttuoso, all'azione esecutiva²⁰.

¹⁸ Ovviamente, nulla esclude che l'istanza di ricerca telematica possa essere presentata da un creditore che abbia già promosso un pignoramento risultato (in tutto o in parte) insufficiente: di questo avviso anche D. MICALI, *La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*, in «Giur. it.», 2015, p. 1768.

¹⁹ In questo senso si veda, in particolare, G. FANTICINI, F. GHIACCI, *L'esecuzione civile*, Giappichelli, Torino 2015, pp. 138 ss.

²⁰ V. in questo senso, dopo la riforma del d.l. 83/2015, SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., p. 483; LONGO, *La ricerca telematica dei beni da pignorare*, cit., § 3, secondo cui l'istanza di ricerca può ritenersi sostitutiva dell'istanza di pignoramento, se pur ad oggetto indeterminato, dando vita ad un sub-procedimento potenzialmente idoneo a sfociare, senza soluzione di continuità, nel pignoramento; MICALI, *La ricerca con modalità telematiche*, cit., p. 1768. In giurisprudenza, prima della riforma di cui al d.l. 83/2015, nel senso che non fosse necessaria la preventiva notifica del precetto, ma solo l'esibizione del titolo esecutivo,

Il tenore della norma novellata esclude, al contempo, che il creditore sia (almeno di regola) legittimato a provvedere alla notifica del precetto contestualmente o subito dopo il deposito dell'istanza di autorizzazione alla ricerca telematica, salvo l'onere di consegnare l'atto notificato all'ufficiale giudiziario prima del materiale compimento delle operazioni di pignoramento²¹: prassi, questa, che risponderebbe all'esigenza di impedire al debitore, allertato dalla notifica del precetto, di inficiare gli esiti della ricerca telematica e del successivo pignoramento mediante eventuali iniziative volte a depauperare il patrimonio.

L'esigenza è stata però avvertita dal legislatore del 2015 (art. 13, lett. *ff-b*, d.l. 83/2015) che ha previsto, come eccezione al fisiologico *modus procedendi*, la possibilità che il creditore allegghi (e sia in grado di dimostrare almeno sommariamente) una situazione di «pericolo nel ritardo»²², al ricorrere della quale il presidente del tribunale potrà autorizzare la ricerca telematica dei beni anche prima della notificazione del precetto.

In quest'ultimo caso (v. art. 13, lett. *ff*, comma 2°, d.l. 83/2015 aggiunto in fase di conversione nella l. 132/2015) si è conseguentemente previsto che il precetto (notificato contestualmente o dopo l'effettuazione della ricerca telematica) debba comunque essere «consegnato o trasmesso» dal creditore all'ufficiale giudiziario «prima che si proceda al pignoramento», con ciò intendendosi che, mentre la ricerca telematica dei beni potrà avvenire «a sorpresa», *i.e.* all'insaputa del debitore, l'avvio dell'azione esecutiva non potrà mai aversi se non dopo il decorso del termine ad adempiere indicato nel precetto già notificato al debitore.

Il creditore avrà quindi l'onere di consegnare (se in cartaceo, *brevi manu*) o trasmettere (se in formato informatico o per posta) l'atto all'ufficiale giudiziario²³, affinché questi possa iniziare le materiali operazioni

ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di ricerca v. Trib. Mantova, 3 febbraio 2015, cit.; Trib. Pavia, 25 febbraio 2015, cit. Per la necessità della preventiva notifica del precetto v., invece, Trib. Catania, 27 maggio 2015, in <www.ilcaso.it> (ultimo accesso 02.03.2016).

²¹ Tale possibilità era invero astrattamente ipotizzabile alla luce del testo originario dell'art. 492-*bis*, c.p.c. che poneva, quale unica condizione per la concessione della autorizzazione, la verifica del diritto della parte istante a «procedere ad esecuzione forzata»: sul punto sia consentito rinviare a POLI, *Modifiche in tema di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva*, cit., pp. 85 s. nota 15.

²² Il «pericolo nel ritardo» è, d'altronde, la condizione prevista dall'art. 482, c.p.c., affinché il Presidente del tribunale competente per l'esecuzione (o un giudice da lui delegato) possa autorizzare l'esecuzione immediata, con o senza cauzione, e dunque l'avvio della procedura senza il decorso del termine ad adempiere per il debitore. Ciò pare avvalorare, una volta di più, la tesi secondo cui l'istanza di autorizzazione alla ricerca telematica è in effetti percepita dal legislatore come una vera e propria richiesta di pignoramento, anche se ancora generica, cui, di regola, non dovrà seguire alcun ulteriore atto di impulso del creditore.

²³ Il tenore della norma novellata sembra insomma escludere l'eventualità che il pignoramento

di pignoramento contemplate nei commi 3° e ss. dell'art. 492-*bis*, c.p.c.

La lettura appena prospettata, secondo cui l'istanza di ricerca telematica deve essere preceduta dal compimento degli atti prodromici all'inizio dell'esecuzione forzata (notifica del titolo e del precetto), atteggiandosi come vera e propria richiesta di pignoramento da parte del creditore istante, poteva senz'altro desumersi, anche prima delle ultime riforme del 2015, dalla piana analisi dei commi 3° e 5° dell'art. 492-*bis*, alla cui stregua, in caso di esito fruttuoso delle interrogazioni informatiche, all'istanza del creditore dovrà seguire immediatamente senza soluzione di continuità, e senza ulteriore impulso da parte creditore istante, il pignoramento dei beni (cose o crediti) del debitore da parte dell'ufficiale giudiziario²⁴.

Le uniche eccezioni a questo fisiologico *modus procedendi* (erano) e sono disciplinate dal combinato disposto dei commi 6° e 7° dell'art. 492-*bis* e dell'art. 155-*ter*, comma 2°, disp. att. c.p.c., per cui il creditore, all'esito della ricerca telematica, dovrà essere nuovamente interpellato dall'ufficiale giudiziario per scegliere quali beni sottoporre ad esecuzione (peraltro, in un termine a pena di inefficacia), allorché l'accesso abbia consentito di individuare una molteplicità di crediti del debitore o di cose di quest'ultimo nella disponibilità di terzi ovvero simultaneamente cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore e crediti o cose del debitore nella disponibilità di terzi²⁵.

possa essere eseguito prima della ricezione, da parte del debitore, della notifica del precetto (che dunque dovrà avvenire, nei casi di «pericolo nel ritardo», nel lasso di tempo intercorrente tra l'effettuazione della ricerca telematica e il compimento del pignoramento ad opera dell'ufficiale giudiziario). Questa eventualità è stata recentemente presa in considerazione da Cass. 12 febbraio 2015, n. 2742, in «Foro it.», Rep. 2015, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, n. 15, che ha ritenuto legittimo «il pignoramento presso terzi eseguito prima del perfezionamento della notificazione del precetto nei confronti del debitore» qualora «sia stata concessa l'autorizzazione all'esecuzione immediata ex art. 482, c.p.c., poiché in tal caso l'atto prodromico ha la sola funzione di informare il destinatario dell'iniziativa esecutiva del creditore e non quella di consentire l'adempimento spontaneo».

²⁴ Nel senso che il legislatore abbia previsto una sorta di automatismo nell'effettuazione del pignoramento, fatta salva la scelta riservata al creditore nel caso in cui siano rinvenute differenti tipologie di beni v. F. LOCATELLI, *Le novità in tema di esecuzione forzata introdotte dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162*, in *Il processo esecutivo*, a cura di B. Capponi et al., UTET, Torino 2014, p. 1639.

²⁵ Lo stesso art. 155-*ter*, comma 2°, disp. att. c.p.c., prevede significativamente che il creditore debba esercitare la scelta entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ufficiale giudiziario a pena di inefficacia della «richiesta di pignoramento». La dizione prescelta dal legislatore conferma che nel ricorso introduttivo depositato dal creditore ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione è già contenuta appunto una richiesta di pignoramento: v. in questo senso SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., p. 483.

Un altro stop nell'*iter* procedimentale della nuova ricerca telematica è invero previsto dal

Ciò, tuttavia, non vale ad inficiare la regola generale secondo cui il creditore istante, con la presentazione della richiesta di autorizzazione alla ricerca, manifesta una volta per tutte la volontà di procedere ad esecuzione forzata. Di contro, la possibilità che si renda necessario un suo successivo intervento all'esito delle operazioni di accesso telematico è solo eventuale e non predeterminabile *ex ante* dallo stesso creditore procedente.

Può dunque ritenersi, come detto, che l'istanza avanzata dal creditore integri una richiesta generica – perché destinata alternativamente a sfociare in una espropriazione mobiliare o presso terzi – di pignoramento²⁶ (pur condizionata al buon esito della ricerca), per tale ragione corredata (salvo casi eccezionali) dal titolo esecutivo e dal precetto, e comunque pienamente alternativa al pignoramento compiuto nelle forme tradizionali *ex art.* 492, c.p.c.²⁷. A quest'ultimo resterà riservato un residuale ambito applicativo, tutte le volte che il creditore disponga già di informazioni sufficienti per aggredire il patrimonio del debitore e non abbia perciò bisogno di avvalersi delle (anche più onerose, come si vedrà *infra*) indagini telematiche.

Quanto al profilo *sub b)*, può osservarsi fin d'ora che la previsione di un controllo giurisdizionale preventivo (se pur meramente formale) da parte del presidente del tribunale (o di un giudice da lui delegato) sui presupposti per accedere alla ricerca telematica è concepita come argine ai pervasivi poteri di indagine sul patrimonio del debitore concessi al creditore anche prima dell'avvio dell'esecuzione, anche al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di riservatezza connesse a tale operazione di ricerca²⁸: il legislatore ha insomma voluto scongiurare gli abusi che sarebbero

secondo periodo del 3° comma dell'art. 492-*bis*, nell'ipotesi in cui i beni individuati dall'accesso telematico non siano compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario del luogo in cui il debitore ha la residenza, giacché il creditore è tenuto a trasmettere, nel termine di 15 giorni a pena di inefficacia, copia del verbale di ricerca all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Ma qui si tratta dell'espletamento da parte del creditore di un mero incombente pratico (la trasmissione del verbale di ricerca) e non dell'esercizio di una scelta relativa ai beni da pignorare.

²⁶ Così SOLDI, *La ricerca dei beni*, cit., p. 249 che parla di domanda giudiziale di tutela esecutiva a contenuto indeterminato, perché si traduce in una richiesta con cui il creditore invoca l'avvio dell'esecuzione a condizione che tale avvio sia possibile grazie all'individuazione del compendio da pignorare all'esito delle ricerche telematiche.

²⁷ Cfr. GRADI, *Misure per l'«efficienza»*, cit., p. 37.

²⁸ V. in questo senso SOLDI, *La ricerca dei beni*, cit., p. 255, secondo cui la ragione della scelta del legislatore va ravvisata nella circostanza che la ricerca nelle banche dati costituisce una forma di intromissione nella privacy, aggravata dal fatto che le risultanze dell'indagine possono essere utilizzate pure nell'ambito di altri procedimenti; conformemente R. FAVA, *Le disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali*, in F. FRADEANI et al., *Il processo civile dopo*

potuti derivare dall'accesso ad informazioni così rilevanti in assenza dei requisiti di legge («diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata»), ritenendo evidentemente insufficiente la garanzia offerta dalla verifica condotta dal solo ufficiale giudiziario. Il tema è, evidentemente, ritenuto 'sensibile' dal legislatore, che non si limita ad apprestare cautele 'a monte' come quella appena vista, ma demanda (v. art. 155-*quater*, disp. att. c.p.c.) alla futura adozione di standard e regole tecniche da parte della Agenzia per l'Italia digitale la disciplina delle concrete modalità di accesso alle banche dati o alla stipula di convenzioni stipulate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Con riferimento al terzo ed ultimo aspetto, si è già accennato che, in virtù della autorizzazione giudiziale, l'ufficiale giudiziario avrà accesso diretto in via telematica (dal suo terminale) alle informazioni sul patrimonio del debitore censite nelle banche dati pubbliche, senza più dover attendere come in passato la risposta dei gestori delle banche dati alla sua richiesta di informazioni²⁹.

4. *L'istanza di accesso alla ricerca e i costi a carico del creditore procedente*

Il comma 1° dell'art. 492-*bis* dispone che l'istanza di accesso alla ricerca telematica dei beni del debitore debba essere rivolta al presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, domicilio, dimora o sede: la competenza è dunque radicata sempre nel *forum debitoris*, a prescindere dalla eventuale localizzazione dei beni che verranno individuati con la ricerca telematica ed assoggettati all'esecuzione, e dunque anche quando la successiva espropriazione dovrà svolgersi sotto il controllo di un giudice dell'esecuzione di un diverso ufficio giudiziario³⁰.

il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, Neldiritto Editore, Roma 2014, p. 101. Contrario alla reintroduzione del controllo giurisdizionale VALERINI, *La ricerca dei beni*, cit., 57, il quale osserva che esso non può che costituire (come nella formulazione della norma antecedente alla l. 52/2006) un mero timbro o visto di conformità.

²⁹ Sulle modalità di accesso alle banche dati da parte dell'ufficiale giudiziario nel vigore della disciplina dell'abrogato art. 492, 7° comma, c.p.c., v. la Circolare del Ministero della Giustizia del 14 marzo 2007, cit.

³⁰ Il problema ha ragione di porsi tutte le volte in cui la ricerca telematica consentirà di individuare beni mobili posti in un circondario di tribunale diverso da quello di residenza del debitore (v. art. 26, 1° comma, c.p.c.), ovvero crediti del debitore verso pubbliche amministrazioni, la cui sede sia posta in un circondario di tribunale diverso da quello di residenza del debitore (v. art. 26-*bis*, 1° comma, c.p.c.). Nell'ipotesi in cui, invece, il *debitor debitoris* non sia una pubblica amministrazione, la competenza per l'espropriazione

Che tale istanza debba essere necessariamente formulata per iscritto si ricava dal successivo periodo del 1° comma dell'art. 492-*bis*, secondo cui essa deve contenere l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore nonché l'indirizzo PEC di quest'ultimo, la cui indicazione non è invece più necessaria negli atti processuali³¹.

L'indirizzo PEC del difensore verrà poi comunicato al *debitor debitoris* dall'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione d'ufficio del verbale di pignoramento presso terzi, onde consentire al terzo pignorato di inviare (ancor più celermente di quanto consenta l'invio a mezzo raccomandata) al creditore procedente la dichiarazione di cui all'art. 547, c.p.c.

Sebbene manchi un'espressa previsione in tal senso, la necessità di inserire nell'istanza dati (posta elettronica ordinaria, numero di fax, indirizzo PEC) strettamente personali del difensore nonché la già segnalata attitudine dell'istanza a tramutarsi in una vera e propria richiesta di avvio del processo di espropriazione lasciano supporre che tale atto debba essere necessariamente sottoscritto dal difensore.

La sua mancata sottoscrizione, rilevata dal presidente (o dal giudice da lui delegato) chiamato a concedere l'autorizzazione alla ricerca telematica, dovrà dunque determinare l'inammissibilità della richiesta. Assai più controverso è invece se tale vizio, naturalmente ove non rilevato in sede di autorizzazione, possa addirittura provocare una nullità del successivo pignoramento (mobiliare o presso terzi) propagabile anche ai successivi atti del processo esecutivo, al pari di quanto sostenuto per l'atto pignoramento immobiliare, atteso che nell'ambito del sistema dell'art. 492-*bis* l'atto di pignoramento in senso stretto è sempre atto dell'ufficiale giudiziario³².

forzata di crediti sarà sempre in capo al giudice del luogo in cui il debitore ha residenza (domicilio, dimora, sede), a prescindere dalla residenza del terzo. Nella Relazione al d.l. 132/2014 si legge che la competenza per l'istanza «prescinde dalla localizzazione territoriale dell'*asset* da aggredire».

³¹ V. infatti l'art. 45-*bis*, d.l. 90/2014, conv. con mod. in l. 114/2014, che ha opportunamente modificato l'art. 125, 1° comma, c.p.c. (eliminando al contempo la sanzione pecuniaria *olim* prevista dall'art. 13, comma 3-*bis*, d.p.r. 115/2002, in caso di omessa indicazione della PEC negli atti processuali da parte del difensore) sul presupposto che l'indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori è già reperibile dai pubblici elenchi (il c.d. 'ReGIndE') liberamente consultabili dalle cancellerie degli uffici giudiziari e dalle controparti.

³² Nel senso che la mancata sottoscrizione dell'istanza da parte del difensore determini la sua nullità insanabile ed il suo necessario rigetto v. SOLDI, *La ricerca dei beni*, cit., p. 255. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi con riferimento al pignoramento immobiliare è nel senso che «è nullo l'atto di pignoramento immobiliare privo della sottoscrizione del difensore, comportando tale vizio altresì l'invalidità dell'ordinanza di vendita, in quanto atto collegato al pignoramento; tale nullità, tuttavia, resta sanata, senza propagarsi alle successive fasi del processo di esecuzione, se non rilevata d'ufficio, ovvero non fatta valere col

Sul piano degli oneri economici, mentre il legislatore si premura di precisare che l'accesso alle informazioni contenute nelle banche dati informatiche «è gratuito», sia se effettuato tramite accesso diretto dell'ufficiale giudiziario sia se richiesto dal creditore procedente (art. 155-*quater*, 4° comma, disp. att. c.p.c.), il nuovo art. 13, comma 1-*quinquies* del T.U. in materia di spese di giustizia (d.p.r. 115/2002) svela che l'utilizzo del nuovo istituto non è affatto a costo zero per il creditore procedente, il quale dovrà comunque corrispondere 'al buio' – a prescindere dall'esito della ricerca – all'atto del deposito dell'istanza di autorizzazione (v. art. 14, comma 1°-*bis*, d.p.r. 115/2002), un contributo unificato in misura fissa (di € 43,00). Non sarà dovuto invece il contributo di anticipazione forfettaria (di € 27,00) dei diritti, indennità di trasferta e spese di spedizione previsto per l'espropriazione forzata *ex* art. 30, d.p.r. 115/2002.

Naturalmente, qualora la ricerca telematica evidenziasse l'esistenza di beni aggredibili del debitore esecutato, aprendo la strada all'esecuzione vera e propria, il creditore procedente dovrà anche corrispondere il contributo unificato per il processo di esecuzione, nella misura prevista dall'art. 13, 2° comma, d.p.r. 115/2002³³.

5. L'autorizzazione giudiziale

Si è già visto come l'istanza del creditore procedente per ottenere l'autorizzazione alla ricerca telematica debba essere indirizzata al presidente del tribunale. Il 2° comma dell'art. 492-*bis* consente, tuttavia, che il presidente deleghi a tal fine anche un altro giudice, nel presumibile intento di non gravare eccessivamente l'organo di vertice del tribunale di questo incumbente e favorire una risposta efficiente alle richieste di autorizzazione³⁴.

Come pure anticipato, il giudice dovrà verificare «il diritto della parte

rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, prima della pronuncia dell'ordinanza di vendita, ovvero entro venti giorni dalla conoscenza legale che di tale ordinanza abbia avuto il debitore»: v. Cass. 20 aprile 2012, n. 6264, in «Foro it.», Rep. 2012, voce *Esecuzione per obbligazioni pecuniarie*, n. 53.

³³ E ciò al momento del deposito dell'istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati: v. art. 14, 1° comma, d.p.r. 115/2002.

³⁴ Efficienza e celerità tanto più necessarie se si ritenga, come nel testo, che l'autorizzazione debba essere rilasciata dopo la notifica del precetto, ed in modo da non vanificarne l'efficacia sottoposta al termine di cui all'art. 481, c.p.c.; FRANCOLA, in *La nuova riforma*, cit., p. 287 suggerisce che, negli uffici giudiziari più grandi, la delega del presidente del tribunale potrebbe operare in favore del presidente della sezione deputata alla trattazione delle esecuzioni civili o, nei tribunali più piccoli, in favore dei giudici dell'esecuzione.

istante a procedere ad esecuzione forzata»: l'attribuzione al presidente del tribunale (o ad un giudice da questi delegato) di tale potere costituisce una assoluta novità del sistema, conferendo a tale organo, in via preventiva, un potere tradizionalmente riservato al giudice dell'esecuzione nel corso della procedura³⁵.

Quali siano gli effettivi confini di questo potere di verifica è, però, assai difficile a dirsi in concreto, a causa di indicazioni normative assai vaghe: la soluzione più ragionevole, anche ad evitare inutili appesantimenti di questa fase (sicuramente improntata a rapidità nelle intenzioni del legislatore), pare essere quella che il giudice si limiti ad una verifica solo formale circa la sussistenza di un titolo esecutivo³⁶ (certo, liquido ed esigibile), alla sua spedizione in forma esecutiva, alla legittimazione attiva e passiva delle parti³⁷, alla avvenuta notificazione del precetto. Per le stesse ragioni, pare doversi escludere che l'indagine officiosa si estenda anche alla verifica di eventuali vizi di legittimità formale degli atti preparatori dell'esecuzione forzata, almeno quando essi legittimerebbero una opposizione *ex art.* 617, c.p.c. da parte del debitore esecutato nel prosieguo dell'esecuzione³⁸.

Un altro profilo formale che dovrebbe rientrare nella verifica giudiziale è quello relativo alla competenza del tribunale presso cui è depositata

³⁵ Così il parere approvato dal *plenum* del C.S.M. sul d.l. 132/2014, § 3.11, in <www.questionegiustizia.it> (ultimo accesso 02.03.2016); in senso conforme anche SOLDI, *La ricerca dei beni*, cit., p. 257.

³⁶ In questo senso BOVE, *La nuova disciplina*, cit., che di contro esclude che il Presidente del Tribunale possa essere chiamato ad accertare il mancato pagamento del credito; E. D'ALESSANDRO, *L'espropriazione presso terzi*, in *Processo civile efficiente e riduzione arretrato*, a cura di F.P. Luiso, Giappichelli, Torino 2014, pp. 90 ss.; SPACCAPELO, *sub art.* 492-bis, cit., p. 172, che mette in luce la diversa e più limitata accezione che la locuzione «verificato il diritto a procedere ad esecuzione forzata» assume in questo caso rispetto all'art. 615, c.p.c.

³⁷ Alcune di queste verifiche preliminari possono, tuttavia, rivelarsi di non immediata soluzione: si pensi ad esempio alla necessità per il giudice di valutare l'eventuale estensione dell'efficacia del titolo esecutivo nei confronti degli eredi ai sensi dell'art. 477, c.p.c.

³⁸ V. ancora SOLDI, *La ricerca dei beni*, cit., p. 257. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi di nullità del precetto sottratte al rilievo d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione: v. Cass. 2 marzo 2006, n. 4649, in «Foro it.», Rep. 2006, voce *Esecuzione in genere*, n. 39 secondo cui «nell'espropriazione forzata, minacciata in virtù di ingiunzione dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 654, c.p.c., la mancata menzione, nel precetto, del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e dell'apposizione della formula, comporta non la inesistenza giuridica, ma la nullità del precetto medesimo – per effetto del combinato disposto degli artt. 654, 480 e 479, c.p.c. – la quale deve essere dedotta mediante opposizione agli atti esecutivi, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del precetto stesso; pertanto, il giudice dell'esecuzione non può rilevare d'ufficio la mancanza, nel precetto, della data di apposizione della formula esecutiva e la fondatezza dell'opposizione proposta avverso il conseguente provvedimento di improcedibilità della procedura mobiliare».

l'istanza di autorizzazione³⁹: trattandosi di un criterio di radicamento peculiare (tribunale ove il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede) che può non coincidere con il foro della successiva esecuzione forzata (*ex artt. 26 e 26-bis, c.p.c.*), la sua verifica deve essere rimessa al 'giudice della autorizzazione', il quale potrà legittimamente negare l'assenso alla ricerca telematica, in caso di violazione di tale regola.

Del tutto pretermessa dalla nuova disposizione è la previsione di rimedi impugnatori avverso il provvedimento di accoglimento o di diniego della autorizzazione alla ricerca telematica.

La circostanza che il provvedimento sia reso senza la partecipazione del debitore (si tratterà dunque di un decreto *inaudita altera parte*) in una fase non contenziosa che precede l'avvio della esecuzione forzata in senso stretto e sia, pertanto, certamente privo di efficacia di giudicato esclude che ad esso possano attagliarsi i caratteri della decisorietà e definitività.

Se così è, da un lato, sembra da scartare la proponibilità del ricorso straordinario per cassazione *ex art. 111, Cost.*⁴⁰, mentre può darsi per assodato, dall'altro, che l'eventuale diniego di autorizzazione non preclude al creditore procedente la possibilità di riproposizione dell'istanza *ex art. 492-bis* (magari, una volta maturati i presupposti originariamente insussistenti) né la facoltà di chiedere il pignoramento nelle forme tradizionali *ex art. 492, c.p.c.*⁴¹.

Ciò non toglie che il diniego di autorizzazione possa, in concreto, rivelarsi fatale per il creditore, ogni qual volta questi non disponga di alcuna informazione sul patrimonio del debitore e non voglia avventurarsi in un pignoramento 'alla cieca': si potrebbe ipotizzare allora, anche nell'ottica di consentire un doveroso controllo sull'esercizio del potere officioso, una forma di reclamo immediato dinanzi alla Corte di appello, in linea con la natura (*lato sensu*) di giurisdizione volontaria di questo sub-procedimento autorizzatorio e sulla traccia di quanto previsto dall'art. 739, c.p.c. per i procedimenti camerati⁴².

³⁹ In questo senso anche FRANCOLA, in *La nuova riforma*, cit., p. 288.

⁴⁰ In questo senso invece SOLDI, *La ricerca dei beni*, cit., p. 259, in considerazione del fatto che la ricerca telematica potrebbe costituire l'unica via per l'esercizio dell'azione esecutiva.

⁴¹ In questo senso condivisibilmente FRANCOLA, in *La nuova riforma*, cit., pp. 294 s.

⁴² L'ostacolo è rappresentato evidentemente dalla necessità di individuare l'organo competente per l'impugnazione di un provvedimento reso dal presidente del Tribunale: per il che potrebbe mutarsi la regola desumibile dall'art. 708, 4° comma, c.p.c. per i provvedimenti presidenziali della separazione nell'interesse della prole e dei coniugi. Nel senso che la fase costituisca un *sub* procedimento preliminare ed autonomo rispetto a quello successivo della futura esecuzione, che dovrà essere iscritto sul ruolo della volontaria giurisdizione v. FRANCOLA, in *La nuova riforma*, cit., p. 286.

Quanto al debitore, la non impugnabilità *ex se* del provvedimento di autorizzazione alla ricerca telematica, in quanto reso senza la sua partecipazione né comunicatogli, non elide certo le sue possibilità di tutela, giacché questi potrebbe proporre opposizione all'esecuzione *ex art.* 615, c.p.c., anche prima dell'avvio della stessa, per contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata: sicché è ben possibile che la sospensione della efficacia esecutiva del titolo o della esecuzione stessa o, ancora, l'accoglimento dell'opposizione paralizzino o travolgano il procedimento instaurato sulla base della autorizzazione *ex art.* 492-*bis*⁴³.

Parimenti consentita deve ritenersi, per il debitore, la proponibilità dell'opposizione *ex art.* 617, 1° e 2° comma, c.p.c., sia per far valere un vizio attinente alla regolarità formale del precetto sia per eccepire l'illegittimità del primo atto espropriativo in conseguenza di eventuali vizi della autorizzazione (perché concessa in assenza di preventiva notifica del precetto o da giudice incompetente)⁴⁴.

6. L'accesso mediante collegamento telematico diretto dell'ufficiale giudiziario

In virtù dell'autorizzazione, l'ufficiale giudiziario – deve intendersi, nel silenzio della legge, previa trasmissione del provvedimento di autorizzazione da parte della cancelleria – ha la possibilità di accedere direttamente in via telematica ai dati contenuti «nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e in particolare nell'anagrafe tributaria compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali» per l'acquisizione delle informazioni utili all'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, «ivi comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti».

Il precedente riferimento alle ulteriori banche dati «alle quali le stesse [e cioè le pubbliche amministrazioni] possono accedere», presente nel testo originario dell'art. 492-*bis* affianco a quello alle «banche dati delle pubbliche amministrazioni» è stato espunto dalla l. 132/2015 (in fase di conversione del d.l. 83/2015), presumibilmente con l'intento di evitare un indeterminato ampliamento del novero degli archivi interrogabili ai fini della ricostruzione del patrimonio debitorio.

A chiarire cosa sia «l'archivio dei rapporti finanziari» oggetto di consultazione telematica, soccorre il neointrodotta art. 155-*bis*, disp. att.

⁴³ Cfr. SOLDI, *La ricerca dei beni*, cit., p. 258.

⁴⁴ V. ancora SOLDI, *La ricerca dei beni*, cit., p. 259.

c.p.c., che richiama l'archivio già menzionato dall'art. 7, 6° comma, d.p.r. 605/1973, secondo cui «le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario [...] sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale».

Come ben si comprende, l'accesso si rivela di particolare utilità nella parte in cui consente di estendere le indagini anche ad archivi tradizionalmente non accessibili al creditore⁴⁵, come quelli del sistema bancario o delle Poste, per scoprire l'esistenza di conti correnti intestati al debitore, nonché poter acquisire i dati previdenziali del debitore o dei suoi eventuali datori di lavoro: ciò che da tempo si auspicava tra gli operatori ed in dottrina⁴⁶.

Per quanto concerne i beni immobili, invece, l'interrogazione delle banche dati dell'art. 492-*bis*, c.p.c., non si rivela né necessario né particolarmente conveniente per il creditore procedente, potendo questi liberamente accedere, senza necessità di alcuna autorizzazione giudiziale, ai dati inerenti alle proprietà immobiliari censiti negli archivi dell'Agenzia del Territorio⁴⁷: questo spiega perché i commi 3° e ss. dell'art. 492-*bis*, quando disciplinano i possibili esiti dell'accesso dell'ufficiale giudiziario,

⁴⁵ Sottolinea RONCO, *Una bilancia più piccola e una spada più tagliente*, cit., p. 78 che per «banche dati pubbliche» debbano intendersi non soltanto quelle di pubblico accesso, ma anche quelle comunque gestite da enti od organismi pubblici, anche se tradizionalmente non accessibili al *quivis de populo* perché coperte da segreto.

⁴⁶ V. in questo senso già MICCOLIS, *Il pignoramento*, cit., p. 64, che stigmatizzava la vecchia formulazione dell'art. 492, 7° comma, c.p.c. (introdotto dalla l. 52/2006), nella parte in cui aveva timidamente limitato le indagini ai soli gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche, senza estendere le indagini presso le banche o Poste italiane S.p.A.

⁴⁷ Del medesimo avviso SOLDI, *Manuale*, cit., p. 481. In senso diverso, pur rimarcando l'assoluto silenzio del legislatore sul tema, v. RONCO, *Una bilancia più piccola e una spada più tagliente*, cit., p. 83; MICALI, *La ricerca con modalità telematiche*, cit., p. 1771 nota 42.

prendano in considerazione le sole modalità previste per l'espropriazione mobiliare o presso terzi, senza fare alcuna menzione delle disposizioni relative alla esecuzione immobiliare.

Il testo originario dell'art. 492-*bis*, 2° comma, includeva espressamente, tra le banche dati consultabili mediante ricerca telematica, anche il pubblico registro automobilistico: si trattava, con ogni probabilità, di un grave difetto di coordinamento del legislatore che, una volta inserito il P.R.A. tra le banche dati consultabili dell'art. 492-*bis* in sede di stesura del d.l. 132/2014 (inserimento comunque superfluo, attesa la possibilità del creditore di accedere autonomamente a tale registro, anche mediante ricerca nominativa) aveva poi introdotto, in sede di conversione del citato decreto nella l. 162/2014, un nuovo art. 521-*bis*, c.p.c., disciplinante un autonomo procedimento di «pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi».

La difficoltà di conciliare le due disposizioni nasceva dalla circostanza che, mentre l'art. 492-*bis* prevedeva (e tuttora prevede) un pignoramento tendenzialmente destinato a realizzarsi d'ufficio a cura dell'ufficiale giudiziario, l'art. 521-*bis* disponeva (e tuttora dispone) che il pignoramento⁴⁸ si esegua mediante atto scritto dal creditore, notificato al debitore e successivamente trascritto nei pubblici registri a cura del creditore: l'unica soluzione plausibile sembrava allora quella di ritenere che, qualora la ricerca telematica del 492-*bis* avesse consentito di individuare un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto provvedere d'ufficio a redigere e notificare il verbale di pignoramento⁴⁹, in modo non troppo dissimile da quanto avviene in quella peculiare forma di pignoramento presso terzi introdotta con l'istanza *ex* art. 492-*bis*.

L'antinomia è stata però risolta dal legislatore del 2015 (v. art. 13, lett. *ff*, n. 2 del d.l. 83/2015 aggiunto in sede di conversione in l. 132/2015) che ha eliminato dal 2° comma dell'art. 492-*bis*, c.p.c. le parole «nel pubblico registro automobilistico», così espungendo il P.R.A. dal novero delle banche dati accessibili con la ricerca telematica, per la già segnalata possibilità del creditore di consultarle agevolmente *aliunde*, senza necessità di autorizzazione giudiziale.

Alle operazioni di ricerca telematica potrà chiedere di prendere parte anche il creditore, in forza dell'art. 155-*ter*, 1° comma, disp. att. c.p.c., secondo le modalità fissate dall'art. 165, disp. att. c.p.c. per il pignoramento nelle forme tradizionali: ciò si traduce nella possibilità che il creditore (*rectius* il suo difensore) sia fisicamente presente al momento in cui

⁴⁸ In argomento v. F.G. DEL ROSSO, *Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi*, in *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, cit.

⁴⁹ Cfr. SOLDI, *La ricerca dei beni*, cit., p. 253, pur in senso dubitativo.

l'ufficiale giudiziario compie la consultazione delle banche dati⁵⁰.

Quanto alle regole di dettaglio della ricerca telematica da parte dell'ufficiale giudiziario – «casi e limiti e modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'art. 492 bis [...]» nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori – il testo originario dell'art. 155-*quater*, 1° comma, c.p.c. prevedeva che esse dovessero essere stabilite con apposito decreto del Ministero della Giustizia (di concerto con quello dell'Interno e dell'Economia e Finanze, sentito il Garante della protezione dei dati personali). Nel testo attualmente vigente della disposizione, risultante dalle modifiche apportate dalla l. 132/2015 (in sede di conversione del d.l. 83/2015), è stato eliminato ogni riferimento alla necessaria adozione di un decreto ministeriale, soppiantato oggi dalla previsione della emanazione di standard e regole tecniche da parte della Agenzia per l'Italia digitale, con il compito di rendere effettiva la «cooperazione applicativa» tra sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, come prevista dal d.leg. 82/2005 (sul punto v. anche *infra* 10).

L'art. 155-*quater*, 2° comma, continua però a prevedere che il Ministro della Giustizia possa trattare i dati acquisiti a seguito delle ricerche senza provvedere all'informativa prevista dall'art. 13 d.lgs. 196/2003 nei confronti dell'interessato; e ciò sul ragionevole presupposto che fornire un preventivo avviso al debitore esecutato potrebbe vanificare la fruttuosità della ricerca telematica⁵¹.

Il 3° comma della disposizione prevede, poi, l'istituzione di un registro cronologico denominato «*Modello ricerca beni*» da adottarsi presso l'U.N.E.P. di ciascun ufficio giudiziario, pur facendo ancora richiamo al «modello adottato con il decreto del Ministro della Giustizia di cui al primo comma»; decreto di cui, come detto, non è più prevista l'emanazione a seguito delle riforme del 2015.

Come anticipato (v. § 4), l'accesso alle informazioni contenute nelle banche dati informatiche «è gratuito», sia se effettuato tramite modalità telematica dall'ufficiale giudiziario sia se richiesto ai gestori dal creditore (v. art. 155-*quater*, 4° comma, disp. att. c.p.c.).

⁵⁰ In questo senso anche SPACCAPELO, *sub art. 492-bis*, cit., p. 174, che condivisibilmente scarta l'ipotesi interpretativa secondo cui la norma (art. 155-*ter*) possa essere letto nel senso di consentire la partecipazione del creditore alle materiali operazioni di pignoramento (facoltà peraltro già ammessa dall'art. 165, disp. att. c.p.c.).

⁵¹ V. FRANCOLA, in *La nuova riforma*, cit. pp. 301 s.

7. L'accesso alle banche dati del creditore procedente tramite i gestori

Il nuovo art. 155-*quinquies*, disp. att. c.p.c. prevede che, quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati indicate nell'art. 492-*bis*, c.p.c. non siano funzionanti, il creditore, ottenuta la consueta autorizzazione giudiziale, possa richiedere ai gestori delle banche dati indicate nell'art. 492-*bis* le informazioni sul patrimonio del debitore ivi contenute.

Non si tratta, quindi, di un accesso telematico e diretto alle banche dati, come nel caso in cui vi provveda l'ufficiale giudiziario, ma di una richiesta da inoltrare a soggetti istituzionalmente deputati a custodire dati rilevanti ai fini del soddisfacimento del credito. Né vi è alcun accesso diretto a dati riservati da parte del creditore, giacché la consultazione della banca dati verrà effettuata autonomamente dai gestori, che renderanno noti al creditore gli esiti della ricerca.

Vi è però, qui, solo un abbozzo di disciplina, giacché il legislatore sembra aver del tutto trascurato almeno due fondamentali aspetti: in primo luogo, non è previsto alcun termine massimo entro il quale il gestore della banca dati sia tenuto ad evadere la richiesta del creditore, il che evidentemente può riflettersi negativamente sul decorso del termine di efficacia del precetto *ex* art. 481, c.p.c.⁵²; in secondo luogo, non è in alcun modo disciplinata la fase successiva all'eventuale acquisizione delle informazioni da parte del creditore.

Quanto al primo aspetto, pare ragionevole assumere quale parametro temporale il termine massimo di 30 giorni (previsto per la conclusione di ogni procedimento amministrativo⁵³), decorrente dalla trasmissione all'ente gestore della autorizzazione giudiziale corredata da una richiesta

⁵² A meno di non voler ritenere che il solo deposito dell'istanza di ricerca sia idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'art. 481, c.p.c., valendo a tutti gli effetti detta istanza come avvio dell'esecuzione ed esaurendosi con la stessa ogni incombenza gravante sul creditore procedente.

⁵³ Secondo l'art. 2, 2° comma, l. 241/1990 «nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni». Lo stesso termine di trenta giorni è adottato dall'art. 328, 2° comma, c.p., per il reato di omissione di atti di ufficio, per cui «fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa».

scritta a firma del creditore, entro il quale detto gestore sarà tenuto a riscontrare la richiesta di indagine.

Con riferimento al secondo profilo evidenziato, poiché l'*iter* descritto dall'art. 492-*bis* è già stato imboccato dal creditore, che si è dovuto preventivamente munire dell'autorizzazione giudiziale alla ricerca tramite i gestori, non vi è ragione per escludere che il procedimento possa proseguire in quelle forme, con il successivo coinvolgimento dell'ufficiale giudiziario, e non debba invece arrestarsi automaticamente dopo l'esito delle ricerche⁵⁴.

Questo impone, ancora una volta, la necessità di colmare la lacuna legislativa, consistente nella mancata previsione di un raccordo tra la fase di ricerca dei dati e il successivo compimento delle operazioni di pignoramento: si deve ipotizzare che sia lo stesso creditore procedente a dover trasmettere all'U.N.E.P. competente il documento contenente gli esiti delle interrogazioni effettuate dai gestori delle banche dati, affinché l'ufficiale giudiziario proceda ai sensi dell'art. 492-*bis*, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° comma⁵⁵.

Si vedrà nel prosieguo dell'analisi (§ 10) come la previsione della facoltà di accesso da parte del creditore possa rivelarsi utile ai fini della immediata applicazione del nuovo istituto, in attesa del compimento di una serie di incombenzi amministrativi (adozione di regole tecniche per la «cooperazione applicativa» di carattere informatico tra p.a. e/o stipula delle convenzioni con enti gestori delle banche dati consultabili) destinati a causare un rinvio dell'entrata a regime della ricerca telematica tramite ufficiale giudiziario.

8. Esito delle ricerche telematiche e compimento delle operazioni di pignoramento

Terminate le operazioni di ricerca, l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale, contenente l'elenco di tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze in ordine ai beni reperiti.

I commi dal 3° al 7° dell'art. 492-*bis* disciplinano, quindi, i diversi esiti dell'accesso telematico effettuato dall'ufficiale giudiziario.

Tra le ipotesi contemplate non v'è, tuttavia, quella in cui la consultazione non abbia permesso di individuare alcun bene del debitore: in questo caso, salvi i riflessi sul diritto al compenso dell'ufficiale giudiziario, disciplinati dal novellato art. 122, d.p.r. 1229/59, il procedimento avviato

⁵⁴ Cfr. anche RONCO, *Una bilancia più piccola e una spada più tagliente*, cit., p. 85.

⁵⁵ Similmente v. SOLDI, *La ricerca dei beni*, cit., p. 264, la quale tuttavia ritiene che il creditore abbia l'onere di depositare una formale istanza (con allegate le informative ricevute dai gestori) all'U.N.E.P. chiedendo che si proceda al pignoramento.

dal creditore con l'istanza di autorizzazione non potrà che chiudersi con un verbale negativo da parte dell'ufficiale giudiziario⁵⁶.

I) Qualora siano state reperite cose pignorabili che si trovano in luoghi appartenenti al debitore entro l'ambito di competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario, questi provvederà direttamente in via officiosa al pignoramento, con accesso presso i predetti luoghi, scelta delle cose da pignorare, stima dei beni pignorati, ingiunzione nei confronti del debitore e custodia dei mobili pignorati (e, dunque, segnatamente al compimento degli incumbenti di cui agli artt. 517, 518 e 520, c.p.c.).

Compiute le operazioni di pignoramento, l'ufficiale giudiziario dovrà consegnare senza ritardo il verbale, il titolo esecutivo e il precetto al creditore procedente, affinché questi provveda entro quindici giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento, alla iscrizione a ruolo della procedura ed al deposito in cancelleria dei predetti atti (v. il novellato art. 518, 6° comma, c.p.c.)⁵⁷.

È anche possibile però che l'ufficiale giudiziario, recatosi nei luoghi in cui la ricerca telematica ha evidenziato la presenza di cose del debitore, non vi trovi tali beni (magari perché essi siano stati nel frattempo asportati), nel qual caso il pubblico ufficiale dovrà intimare al debitore di indicare il luogo effettivo in cui il bene si trova, avvertendolo che la mancata comunicazione nel termine di quindici giorni o la falsa comunicazione sono punite a norma dell'art. 388, 6° comma, c.p., e cioè con la reclusione fino ad un anno o con una multa fino a 516 euro⁵⁸.

Si tratta di una intimazione dalle modalità e conseguenze non dissimili da quelle previste dall'art. 492, 4° comma, c.p.c., in cui l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili a seguito

⁵⁶ V. ancora SOLDI, *La ricerca dei beni*, cit., pp. 261 s., che osserva come, in tal caso, le spese sostenute dal creditore istante, ivi comprese quelle per la notifica del precetto, rimarranno a carico dello stesso.

⁵⁷ Sui nuovi oneri di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva a carico del creditore procedente, introdotti dal d.l. 132/2014 v. G. FICARELLA, *L'iscrizione al ruolo del processo esecutivo per espropriazione*, in *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, cit., pp. 211 ss. Sul contenuto dettagliato della nota di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione v. il decreto del Min. Giustizia del 19 marzo 2015.

⁵⁸ Secondo l'art. 388, 5° e 6° comma, c.p., «il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro.

La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione».

di un pignoramento negativo o insufficiente («quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione»), avvertendolo delle conseguenze penali in cui rischia di incorrere per l'omessa e falsa dichiarazione.

II) Qualora invece la ricerca telematica abbia evidenziato la presenza di cose pignorabili poste in luoghi non compresi nell'ambito di competenza dell'ufficiale giudiziario, questi dovrà rilasciare copia autentica del verbale contenente gli esiti della ricerca al creditore procedente, il quale avrà l'onere di presentare tale copia, unitamente all'istanza per il compimento d'ufficio degli adempimenti previsti dagli artt. 517, 518 e 520, c.p.c., all'ufficiale giudiziario territorialmente competente, entro il termine di quindici giorni decorrente dalla consegna del verbale, a pena di inefficacia della richiesta.

In questo caso, dunque, al creditore procedente non basta ottenere l'autorizzazione giudiziale per determinare il successivo pignoramento d'ufficio da parte dell'ufficiale giudiziario, ma gli viene richiesta la formulazione di una istanza *ad hoc*, per sollecitare il compimento degli adempimenti propri del pignoramento mobiliare da parte dell'ufficiale giudiziario posto *extra districtum*.

III) Se l'accesso ha consentito di individuare «crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi», l'ufficiale giudiziario provvederà a notificare in via officiosa, in forma telematica (*ex art. 149-bis*⁵⁹) oppure a mezzo fax, al debitore ed al terzo il verbale, che dovrà anche contenere: 1) l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (già indicato nell'istanza) e del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente; 2) l'ingiunzione, l'invito e l'avvertimento al debitore *ex art. 492*, commi 1°, 2° e 3°, c.p.c.; 3) l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o somme dovute nei limiti dell'art. 546, c.p.c.

A questo fine il legislatore ha opportunamente previsto che gli ufficiali giudiziari possano notificare senza limitazioni territoriali il verbale di cui all'art. 492-*bis*, c.p.c., e dunque anche nei confronti dei terzi che risiedono nell'ambito di un circondario di tribunale diverso da quello del debitore

⁵⁹ Ciò sarà ovviamente possibile nei soli tribunali in cui gli U.N.E.P. siano provvisti di un indirizzo di posta elettronica certificata e siano abilitati alle notifiche telematiche. È per questo, oltre che in ragione della possibilità che il destinatario (debitore o terzo) sia persona fisica non provvista di indirizzo di posta elettronica certificata, che il legislatore ha voluto prevedere, quale via d'uscita, la possibilità di effettuare la comunicazione a mezzo fax.

(ove si svolge la fase di ricerca telematica dei beni)⁶⁰.

Nonostante la generica dizione della norma – cose del debitore «che sono nella disponibilità di terzi» – si deve ritenere che il legislatore abbia voluto riferirsi alle cose del debitore «in possesso di terzi» assoggettabili a pignoramento presso terzi, e non invece a quei beni mobili che, pur non trovandosi in luoghi appartenenti al debitore, siano sotto la diretta disponibilità di quest'ultimo (si pensi ad un bene del debitore ricoverato in un garage di proprietà di terzi)⁶¹ e siano pertanto assoggettabili a pignoramento mobiliare diretto.

Al fine di tutelare la privacy del debitore, si prevede che il predetto verbale venga notificato al terzo per estratto, contenente soltanto i dati essenziali a quest'ultimo riferibili e con ovvia eliminazione dei dati sensibili del debitore, non rilevanti per l'adempimento dell'obbligo del terzo⁶².

Come è agevole comprendere, si tratta di un pignoramento presso terzi che si perfeziona, con apposizione del vincolo di indisponibilità sui crediti e sulle cose, tramite la notificazione officiosa del verbale (contenente gli esiti della ricerca telematica) a cura dell'ufficiale giudiziario, che tiene luogo della notifica dell'atto di citazione previsto dall'art. 543, c.p.c.⁶³: ed infatti i requisiti tradizionalmente contenuti nell'atto di citazione introduttivo dell'espropriazione presso terzi sono contenuti nel predetto verbale, eccettuata soltanto la citazione del debitore a comparire.

Questo modello ibrido di pignoramento presso terzi prosegue nelle forme disciplinate dal novellato art. 543, 5° comma, c.p.c., secondo cui il verbale notificato dall'u.g. verrà restituito al creditore, sul quale graverà il consueto onere, a pena di inefficacia della procedura, di iscrivere a ruolo il pignoramento nel termine di trenta giorni dalla consegna. Dopo di che, decorso il termine di cui all'art. 501, c.p.c., il creditore procedente (o ognuno dei creditori intervenuti) potrà sollecitare la fissazione dell'udienza per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o per l'assegnazione dei crediti. Il decreto di fissazione dell'udienza dovrà essere notificato a cura del creditore al debitore ed al terzo e dovrà contenere l'invito al terzo a

⁶⁰ V. l'art. 107, 2° comma, d.p.r. 1229/1959, come modificato dall'art. 19, 4° comma, lett. a) del d.l. 132/2014.

⁶¹ V., su questa distinzione, G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Cacucci, Bari 2014³, III, p. 120.

⁶² Sul punto v. SOLDI, *La ricerca dei beni*, cit., p. 267.

⁶³ La relazione al d.l. 132/2014 si esprime in questi termini sul pignoramento presso terzi nelle forme dell'art. 492-bis, c.p.c.: «Si introduce in tal modo nell'ordinamento il pignoramento di crediti e cose del debitore nella disponibilità di terzi in forme analoghe a quelle del pignoramento diretto: ciò è qui reso possibile dalle informazioni apprese dalle banche dati consultate, tali da consentire l'individuazione virtuale dei beni».

rendere la dichiarazione di cui all'art. 543, 2° comma, n. 4), con il relativo avvertimento delle conseguenze in caso di mancata dichiarazione o mancata comparizione all'udienza⁶⁴.

Come giustamente osservato in dottrina⁶⁵, tuttavia, l'avvertimento andrebbe qui formulato in modo parzialmente diverso da quanto previsto all'art. 543, 2° comma, n. 4), c.p.c., chiarendo al terzo che la sua mancata dichiarazione o la sua mancata comparizione all'udienza produrranno l'effetto di non contestazione del possesso di cose mobili o del credito pignorato non già «nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore», come avviene nel pignoramento presso terzi 'tradizionale' avviato con atto di citazione del creditore, ma nell'ammontare o nei termini individuati dalla ricerca telematica sulle banche dati compiuta dall'ufficiale giudiziario.

IV) Qualora, infine, l'accesso telematico abbia consentito di individuare l'esistenza di molteplici beni nel patrimonio del debitore (più crediti del debitore o più cose del debitore nella disponibilità di terzi; ovvero simultaneamente beni mobili in luoghi appartenenti al debitore e crediti del debitore o cose nella disponibilità di terzi), l'ufficiale giudiziario dovrà comunicare, ai sensi dell'art. 155-ter, 2° comma, disp. att. c.p.c., a mezzo fax o posta elettronica anche non certificata il verbale contenente gli esiti delle ricerche e le banche dati interrogate al creditore procedente, il quale avrà l'onere di indicare, entro dieci giorni dalla comunicazione, a pena di inefficacia, i beni che intende sottoporre ad esecuzione.

A differenza dell'ipotesi in cui la ricerca abbia consentito di individuare un solo bene mobile del debitore o un solo credito dello stesso verso terzi, qui l'ufficiale giudiziario non può procedere immediatamente d'ufficio al compimento degli incombeni relativi al pignoramento di cui ai commi 3° ss. dell'art. 492-bis, c.p.c., ma è tenuto ad interpellare preventivamente il creditore, al quale è rimesso l'onere di formulare espressamente una scelta in ordine ai beni da pignorare⁶⁶.

Si deve immaginare, infatti, che il creditore potrebbe legittimamente decidere di non chiedere il pignoramento di alcuni beni, a causa del loro scarso valore di realizzo o della prevedibile lunga durata della loro liquidazione; così come, al contrario, non vi è motivo di escludere che lo stesso

⁶⁴ Sul nuovo pignoramento presso terzi si rinvia a A. MAJORANO, *Modifiche in tema di espropriazione presso terzi*, in *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, cit., pp.159 ss.

⁶⁵ Così SOLDI, *La ricerca dei beni*, cit., p. 270.

⁶⁶ L'ipotesi è classificata come eccezione alla regola del pignoramento d'ufficio da parte dell'ufficiale giudiziario da LOCATELLI, *Le novità in tema di esecuzione forzata*, cit., p. 1639; VALERINI, *La ricerca dei beni*, cit., p. 59.

creditore si determini a richiedere il pignoramento di tutti i beni individuati dall'ufficiale giudiziario con la ricerca telematica ed eventualmente a cumulare i mezzi di espropriazione, restando comunque salva la possibilità che, su istanza del debitore o d'ufficio, l'espropriazione eccessiva venga limitata (art. 483, c.p.c.) o ne venga ridotto il pignoramento (art. 496, c.p.c.)⁶⁷.

La scelta del creditore dovrà comunque essere comunicata in modo esplicito all'ufficiale giudiziario, sotto pena della inefficacia della richiesta di pignoramento. Inefficacia che non dovrebbe comunque impedire al creditore procedente di avviare un pignoramento nelle forme tradizionali⁶⁸: non ci si deve nascondere, tuttavia, che questo sistema presta il fianco a possibili condotte strumentali del creditore procedente che, forte della possibilità di avviare un nuovo pignoramento sui beni già individuati con la ricerca telematica, potrebbe volutamente far scadere il termine di efficacia dell'art. 155-ter, al solo fine di sottrarsi all'onere di corrispondere il compenso all'ufficiale giudiziario (la cui spettanza è condizionata, come si vedrà subito *infra*, all'effettivo compimento delle operazioni di pignoramento).

9. I compensi dell'ufficiale giudiziario

Nell'ottica di accelerazione delle procedure esecutive e di incentivazione dell'operato degli ufficiali giudiziari⁶⁹, l'art. 19, 4° comma, del d.l. 132/2014 ha novellato l'art. 122 del d.p.r. 1229/1959 («ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari») prevedendo un compenso aggiuntivo in favore dell'ufficiale giudiziario, in caso di esito fruttuoso delle ricerche telematiche e conseguente compimento delle operazioni di pignoramento («quando si procede alle operazioni di pignoramento»).

Stando al tenore letterale della norma, il compenso è dovuto nelle ipotesi di pignoramento presso terzi cui si sia giunti mediante ricerca telematica dei beni (e non invece in quelle in cui il creditore abbia autonomamente proceduto ai sensi dell'art. 543, c.p.c.) nonché in ogni ipotesi di pignoramento mobiliare presso il debitore, sia che il creditore abbia prescelto le ordinarie modalità dell'art. 513, c.p.c., sia che l'individuazione dei beni mobili pignorati sia avvenuta grazie alla preventiva ricerca telematica *ex art. 492-bis*, c.p.c.

Essendo previsto che tale retribuzione rientri tra le spese di esecuzione

⁶⁷ Cfr. SOLDI, *La ricerca dei beni*, cit., pp. 263 s.

⁶⁸ GRADI, *Misure per l'«efficienza»*, cit., p. 36.

⁶⁹ In quest'ultimo senso v. la relazione al d.l. 132/2014 secondo cui la nuova modalità di retribuzione degli ufficiali giudiziari è stata introdotta con «finalità incentivanti».

(art. 95, c.p.c.), essa dovrà essere liquidata dal giudice dell'esecuzione (con ordinanza) e sarà posta di regola a carico del debitore esecutato, integrando altresì un credito assistito da privilegio (*ex artt. 2755 e 2777, c.c.*).

La disposizione, nella segnalata finalità incentivante, è stata integrata in fase di conversione in legge del d.l. 132/2014 nel senso che il compenso previsto dovrà essere dimezzato se le operazioni di pignoramento non verranno effettuate entro quindici giorni dalla richiesta: l'equivoca dizione normativa va interpretata nel senso che il *dies a quo* («dalla richiesta») coincida con il momento in cui all'ufficiale giudiziario incaricato della ricerca viene trasmesso dalla cancelleria il provvedimento giudiziale di autorizzazione⁷⁰ (e non con quello, antecedente, in cui, venga depositata l'istanza da parte del creditore), essendo difficilmente immaginabile un *iter* procedimentale che conduca, in così breve tempo (15 gg.), dal deposito dell'istanza (attraverso la concessione dell'autorizzazione) fino alla materiale esecuzione. Né, per quanto si è detto *supra* (§ 3), vi è traccia nel dettato normativo di alcun onere per il creditore, una volta ottenuta l'autorizzazione presidenziale, di formulare una nuova espressa richiesta di pignoramento all'ufficiale giudiziario, da cui far decorrere il termine indicato.

I commi successivi dell'art. 122 cit. prevedono la liquidazione di tale compenso in percentuale (inversamente proporzionale) rispetto al ricavato della vendita dei beni o al valore di assegnazione, comunque mai superiore al 5% del valore del credito per cui si procede e non eccedente l'importo complessivo di € 3.000. Segnatamente, tale compenso sarà liquidato:

a) in una percentuale del 5% sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei mobili pignorati fino ad euro 10.000; in una percentuale del 2% sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei mobili pignorati da euro 10.000,01⁷¹ fino ad euro 25.000; in una percentuale dell'1% sull'importo superiore;

b) in una percentuale del 6% sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi dell'art. 492-*bis* fino ad euro 10.000,00; in una percentuale del 4% da euro 10.000,01 fino ad euro 25.000,00; ed in una percentuale del 3% sull'importo superiore.

Nella versione della norma (art. 122) novellata dal d.l. 132/2014 (conv.

⁷⁰ In questo senso v. VALERINI, *La ricerca dei beni*, cit., p. 63 nota 26; RONCO, *Una bilancia più piccola e una spada più tagliente*, cit., p. 84. Nel senso che, invece, il termine prenda a decorrere dal deposito dell'istanza da parte del creditore v. ZIINO, *Le novità in materia di ricerca dei beni*, cit., p. 498.

⁷¹ Il legislatore ha qui previsto che lo scaglione parta da € 10.001,00, ma la previsione è frutto di un chiaro refuso, perché altrimenti i valori da € 10.000,01 a € 10.000,99 rimarrebbero privi di disciplina.

con mod. in l. 162/2014) si prevedeva che, vuoi in caso di conversione del pignoramento vuoi in caso di estinzione (artt. 629 ss., c.p.c.) o chiusura anticipata del processo esecutivo (artt. 164-*bis* e 187-*bis*, disp. att. c.p.c.), il compenso dell'ufficiale giudiziario dovesse essere determinato o liquidato dal giudice secondo le percentuali di cui alla lettera a) ridotte della metà: negli ultimi due casi, però, tale compenso avrebbe dovuto gravare necessariamente sul creditore precedente.

Nulla era previsto invece con riferimento all'ipotesi in cui la ricerca telematica non avesse sortito gli effetti sperati, non consentendo di individuare alcun bene nel patrimonio del debitore, ovvero per il caso in cui si determinasse l'inefficacia della richiesta di pignoramento per inerzia del creditore⁷²: atteso che l'art. 122, 2° comma, d.p.r. 1229/59 subordina espressamente la spettanza del diritto alla retribuzione all'effettuazione delle «operazioni di pignoramento» e che il calcolo del compenso viene effettuato sul valore di assegnazione o di vendita, si era ritenuto che, in tal caso, non fosse dovuta alcuna retribuzione a favore dell'ufficiale giudiziario⁷³.

Il legislatore del 2015 è intervenuto sulla materia, sostituendo l'intero comma 4° dell'art. 122 che oggi recita: «In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore precedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede». E dunque, chiarito che in questi casi il compenso non può che essere accollato al creditore precedente, le percentuali sulla cui base effettuare il calcolo del compenso sono le stesse previste per il caso di conversione del pignoramento, e cioè quelle di cui alla lettera a) dell'art. 122, ridotte della metà.

⁷² Su questa seconda lacuna normativa v. GRADI, *Misure per l'«efficienza»*, cit., p. 39 nota 75.

⁷³ V., se vuoi, nel senso di cui al testo G.G. POLI, *La ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare*, in *Misure urgenti per la funzionalità e l'efficienza della giustizia civile*, cit., p. 195. L'interpretazione era stata convalidata anche dalla nota del 13 marzo 2015 diffusa dal Ministero della Giustizia per rendere delucidazioni sull'art. 122, d.p.r. 1229/1959 secondo cui: «nei casi di chiusura anticipata della procedura esecutiva di pignoramento (mobiliare o presso terzi) non rientrano le ipotesi di mancato deposito e di iscrizione a ruolo da parte del creditore nei termini previsti – quindici giorni per il pignoramento mobiliare, trenta giorni per il pignoramento presso terzi – od il caso di mancata indicazione all'ufficiale giudiziario, entro dieci giorni, da parte del creditore, dei beni da sottoporre ad esecuzione – ai sensi dell'art. 155-*ter*, secondo comma, disp. att. c.p.c. – tenuto conto che tali casistiche possono essere conseguenti ad eventuali accordi tra le parti successivi all'attività espletata dallo stesso ufficiale giudiziario. Tali ultimi casi, innanzi citati, non risultano essere contemplati dal novellato art. 122 D.P.R. 1229/59, stando al tenore letterale della stessa disposizione normativa».

Invece, per le ipotesi di chiusura anticipata del processo per infruttuosità dell'esecuzione forzata a norma dell'articolo 164-*bis*, disp. att. c.p.c. o a norma dell'articolo 532, 2° comma, terzo periodo, c.p.c. (anch'esso novellato dal d.l. 83/2015), il legislatore del 2015 ha opportunamente previsto che non sia dovuto alcun compenso. Analoga esenzione è stata anche introdotta per le ipotesi di inefficacia del pignoramento a norma dell'art. 164-*ter* (per mancato deposito nei termini della nota di iscrizione a ruolo imputabile al creditore) e dell'art. 159-*ter*, disp. att. c.p.c. (introdotta dalla l. 132/2015), per mancato deposito da parte del creditore delle copie conformi degli atti previsti dagli artt. 518, 521-*bis*, 543 e 557, c.p.c. in caso di iscrizione a ruolo della procedura da parte di soggetto diverso dal creditore: la *ratio* della previsione sta nel fatto che alla base di queste fattispecie vi sono di solito accordi tra le parti per il pagamento del debito.

In tutti gli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo (v. art. 187-*bis*, disp. att. c.p.c.) torna ad applicarsi la regola generale di imputazione del compenso al creditore secondo le percentuali previste per il caso di conversione del pignoramento (e di estinzione di cui al primo periodo del 4° comma dell'art. 122).

La liquidazione sarà, in questi casi, stabilita dal giudice d'ufficio, con decreto costituente titolo esecutivo in favore dell'U.N.E.P.

L'ultimo comma dell'art. 122 cit. non manca di disciplinare anche il meccanismo di distribuzione dei compensi maturati in relazione alle attività di cui all'art. 492-*bis* all'interno dell'U.N.E.P., prevedendo che il 60% delle somme percepite venga destinato all'ufficiale giudiziario (o al funzionario) che ha proceduto alle operazioni di pignoramento e il restante 40% equamente ripartito, ad opera dell'ufficiale giudiziario coordinatore dell'ufficio, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'U.N.E.P. La predetta quota del 60% sarà, infine, divisa in parti eguali per ciascuno, nelle ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario che ha effettuato le interrogazioni telematiche delle banche dati sia diverso da quello che ha materialmente eseguito il pignoramento.

10. La concreta operatività della riforma

Secondo l'art. 19, comma 6-*bis*, d.l. 132/2014 (conv. con mod. in l. 162/2014) la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare di cui all'art. 492-*bis*, c.p.c. può applicarsi «ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione», e cioè alle istanze di ricerca telematica depositate a far data dall'11 dicembre 2014.

Un ostacolo alla concreta ed immediata operatività dell'istituto era stato, tuttavia, da più parti ravvisato⁷⁴ nella prima formulazione dell'art. 155-*quater*, 1° comma, disp. att. c.p.c., secondo cui «i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'articolo 492-bis del codice» dovevano essere fissati da un emanando decreto interministeriale (di spettanza del Ministero della Giustizia, di concerto con quello dell'Interno e dell'Economia e Finanze sentito il Garante privacy), anche deputato ad individuare ulteriori banche dati che l'u.g. sarebbe stato abilitato ad interrogare con la ricerca telematica.

Tra i primi commentatori si era infatti ritenuto che il tenore della norma impedisse la concreta operatività dell'accesso telematico da parte dell'ufficiale giudiziario fino alla emanazione del suddetto decreto⁷⁵; e ciò a dispetto della *ratio* dell'art. 492-*bis*, introdotto con decretazione d'urgenza nell'ambito di misure di accelerazione del processo di esecuzione forzata, che apparivano in netta controtendenza rispetto ad un possibile rinvio *sine die*⁷⁶.

Sul punto è intervenuta la novella del 2015 (v. art. 14, 1° comma, lett. *Oa* del d.l. 83/2015, aggiunto in fase di conversione nella l. 6 agosto 2015, n. 132) eliminando l'improvvido riferimento al suddetto decreto del Ministero della Giustizia e sostituendo l'intero 1° comma dell'art. 155-*quater* con la previsione secondo cui «le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito

⁷⁴ VALERINI, *La ricerca dei beni*, cit., p. 60; LOCATELLI, *Le novità in tema di esecuzione forzata*, cit., p. 1638, che esprime dubbi sulla concreta applicabilità della riforma in relazione alla inadeguatezza della dotazione informatica di molti uffici UNEP e della cronica carenza di organico degli ufficiali giudiziari.

⁷⁵ V. in questo senso SOLDI, *La ricerca dei beni*, cit., p. 260.

⁷⁶ Similmente v. anche DE STEFANO, *Gli interventi in materia di esecuzione forzata*, cit., p. 790, secondo cui fino all'emanazione del decreto interministeriale non dovrebbe comunque essere negata l'immediata operatività della norma.

previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice».

Ciò comporterà in pratica che:

1) all'Agenzia per l'Italia digitale – istituita e regolata dagli artt. 19 e ss. del d.l. 83/2012 conv., con mod., in l. 134/2012 – (e non più al Ministero della Giustizia) è assegnato il compito di stabilire, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica (ivi incluso il Ministero della Giustizia), gli standard di comunicazione e le regole tecniche per consentire l'interazione in via telematica tra le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati contenenti informazioni utili alla ricostruzione del patrimonio del debitore ai sensi dell'art. 492-*bis*, c.p.c., e gli ufficiali giudiziari richiedenti, in osservanza del criterio della c.d. «cooperazione applicativa» desumibile dal comb. disp. degli artt. 58 e 72, d.leg. 82/2005 e consistente nella predisposizione di un sistema pubblico di connettività finalizzato al dialogo tra sistemi informatici.

2) Fino all'emanazione di queste regole e, comunque, qualora le pubbliche amministrazioni deputate a gestire le suddette banche dati o lo stesso Ministero della Giustizia non dispongano dei sistemi informatici atti a garantire l'interazione tra amministrazioni, l'accesso alle banche dati sarà subordinato alla stipulazione di una convenzione con i singoli enti destinatari delle richieste di ricerca telematica. A tal fine, il Ministero dovrà provvedere a pubblicare sul Portale dei servizi Telematici <pst.giustizia.it> (ultimo accesso 01.03.2016) l'elenco delle banche dati (e dunque delle relative pubbliche amministrazioni che le detengono) con cui è stata stipulata la convenzione ed è operativa la possibilità di consultazione telematica da parte dell'ufficiale giudiziario.

Poiché siffatto regime (adozione delle regole tecniche o stipulazione delle convenzioni e successiva pubblicazione sul portale delle banche dati consultabili) conduce all'ennesimo prevedibile rinvio della concreta operatività dell'istituto, che rimane peraltro sempre subordinato all'effettivo funzionamento «delle strutture tecnologiche» atte a consentire l'accesso telematico all'interno del singolo ufficio giudiziario, le attenzioni degli operatori e degli interpreti sono rivolte in particolare alla possibilità per il creditore di accedere alle banche dati tramite i gestori in forza dell'art. 155-*quinquies*, disp. att. c.p.c.

Come anticipato *supra* (§ 7), si tratta di una facoltà di accesso, concessa al creditore sempre previa autorizzazione *ex art. 492-bis*, che prescinde dall'intermediazione dell'ufficiale giudiziario e si esercita non in forma telematica, ma attraverso una semplice richiesta per iscritto formulata dal creditore istante agli enti gestori delle banche dati.

Il 1° comma dell'art. 155-*quinquies*, disp. att. c.p.c., non toccato dalle riforme del 2015, limita tale possibilità alle ipotesi in cui «le strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'art. 492-*bis* del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-*quater*⁷⁷, primo comma, non sono funzionanti».

Tuttavia, il neointrodotta 2° comma del citato art. 155-*quinquies* (aggiunto dall'art. 14, 1° comma, lett. *a* del d.l. 83/2015 in fase di conversione nella l. 132/2015) ha chiarito che «la disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-*quater*, primo comma».

L'interpretazione più ragionevole del tenore complessivo della disposizione, come risultante dalle riforme del 2015, dovrebbe indurre a ritenere che *conditio sine qua non* per la concessione della autorizzazione al creditore resti quella del mancato funzionamento, all'interno dell'ufficio giudiziario, delle strutture tecnologiche che consentirebbero l'accesso telematico diretto, riservato all'ufficiale giudiziario⁷⁸.

Al ricorrere di tale presupposto, e nelle more dell'approvazione degli standard e delle regole tecniche per la «cooperazione applicativa» da parte dell'Agenzia Digitale o della stipula delle apposite convenzioni tra Ministero ed enti gestori delle banche dati, l'autorizzazione all'accesso del creditore dovrà essere concessa sin da subito (*i.e.* dall'entrata in vigore della nuova formulazione della norma) dal tribunale competente, senza che possa opporsi

⁷⁷ La mancata eliminazione di quest'ultimo inciso («quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-*quater*») è sicuramente dovuta al consueto difetto di coordinamento del recente legislatore che ha in realtà espunto dall'art. 155-*quater* il riferimento ad un emanando decreto del Ministero della Giustizia che individui ulteriori banche dati consultabili dall'uff. giud., oltre quelle già espressamente contemplate dall'art. 492-*bis*. Anche il 3° ed il 4° comma dell'art. 155-*quater* continuano a fare riferimento al (non più previsto) decreto di cui al comma 1° dell'art. 155-*quater*.

⁷⁸ Per una interpretazione in senso ampio della dizione «non funzionanti» di cui all'art. 155-*quinquies*, idonea a ricomprendere tanto guasti momentanei che accessi telematici non funzionanti per assenza *tout court* di collegamento alla rete o inoperatività del software ministeriale, v. SPACCAPELO, *sub art. 492-bis*, cit., p. 176.

la mancata inclusione delle banche dati nell'elenco da pubblicarsi a cura del Ministro della Giustizia sul portale dei servizi telematici⁷⁹.

L'accesso del creditore sarà limitato in questa prima fase c.d. transitoria, e cioè fino all'inserimento di ciascuna delle banche dati di cui appresso nell'elenco pubblico ospitato sul «portale dei servizi telematici», alle sole «banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali».

Una volta conclusasi questa fase, il potere di accesso del creditore continuerà a potersi esercitare, sempre a patto che non siano funzionanti le strutture tecnologiche che consentirebbero l'accesso telematico, ed anzi si estenderà automaticamente all'interrogazione (tramite richiesta scritta del creditore) delle ulteriori banche dati eventualmente incluse nell'elenco pubblico presente sul PST⁸⁰.

Allorché finalmente gli U.N.E.P. potranno disporre di tutte le infrastrutture tecnologiche atte a consentire la piena funzionalità della consultazione telematica⁸¹, potrà entrare a regime la ricerca telematica a mezzo ufficiale giudiziario come disciplinata dall'art. 492-*bis*; mentre l'accesso del creditore tramite richiesta ai gestori conserverà un suo (residuale) ambito applicativo nelle ipotesi di 'momentaneo' malfunzionamento delle

⁷⁹ In favore della immediata operatività della facoltà di accesso alle banche dati del creditore tramite i gestori si sono espressi, sulla base del nuovo testo dell'art. 155-*quinquies*, Trib. Palermo, 3 novembre 2015, in <www.ilcaso.it> (ultimo accesso 01.03.2016), secondo cui per mancato funzionamento delle strutture tecnologiche (che legittimano l'istanza del creditore all'accesso tramite i gestori) deve intendersi ogni ipotesi di non funzionamento delle strutture, «derivante non solo da motivi tecnici, ma anche dalla mancanza dell'accesso diretto o della convenzione di cui all'art. 155 *quater*»; Trib. Milano, 28 ottobre 2015, *ibid.*; Trib. Padova, 23 ottobre 2015, *ibid.*, che pone in rilievo la mancata pubblicazione, allo stato, dell'elenco di banche dati sul portale dei servizi telematici; Trib. Milano, 28 settembre 2015, *ibid.*; Trib. Forlì, 29 luglio 2015, *ibid.*, che ha tuttavia concesso l'autorizzazione sulla base del testo (ormai superato) dell'art. 155-*quinquies* risultante dal d.l. 83/2015 prima della conversione in legge, secondo cui l'autorizzazione poteva essere concessa al creditore sino all'adozione di un «decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, non avente natura regolamentare, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso alle medesime banche dati». Nel senso della immediata operatività della facoltà di accesso diretto alle banche dati da parte del creditore è orientata LONGO, *La ricerca telematica dei beni*, cit.

⁸⁰ In questo senso condivisibilmente SOLDI, *Manuale*, cit., p. 497.

⁸¹ Momento che dovrebbe coincidere con la stipula delle convenzioni per la fruibilità informatica dei dati previste dal comma 1° dell'art. 155-*quater*, disp. att. c.p.c. e non invece con la successiva adozione degli standard e regole tecniche per la «cooperazione applicativa» da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, giacché il funzionamento delle strutture tecnologiche (richiesta dall'art. 155-*quinquies* in questione) sembra poter essere assicurata (anche soltanto) dalla effettiva possibilità di consultazione informatica delle banche dati da parte degli ufficiali giudiziari (pur se sulla base di temporanee convenzioni).

strutture tecnologiche, come sembrerebbe suggerire l'interpretazione più ragionevole dell'art. 155-*quinquies*, 1° comma.

Merita ricordare, comunque, che parte della prima giurisprudenza applicativa aveva già ritenuto immediatamente operativa, sin dall'entrata in vigore del d.l. 132/2014, e non subordinata all'adozione di alcun decreto attuativo (*olim* prevista dall'art. 155-*quater*) la possibilità di consultazione delle banche dati tramite i gestori da parte del creditore, sul presupposto che essa non integrasse alcun accesso diretto da parte del creditore ai dati custoditi negli archivi, che vengono trattati in via esclusiva dai gestori, e dunque non ponesse alcun problema in ordine alla riservatezza di tali dati⁸².

11. Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Il neointrodotta art. 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile prevede che le disposizioni in materia di ricerca telematica dei beni da pignorare si applicano anche «per l'esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia

⁸² V. in questo senso Trib. Mantova, 3 febbraio 2015, cit. secondo cui in «ipotesi di inidoneità dichiarata attuale delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati, il creditore procedente, sussistendone i presupposti, può essere autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute, senza necessità di attendere i decreti attuativi cui si riferisce l'art. 155-*quater* disp. att. c.p.c., atteso che l'autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma unicamente consente di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore ivi conservate, così che le relative interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi». La richiesta diretta da parte del creditore ai gestori delle banche dati era stata ammessa prima delle riforme del 2015 da Trib. Napoli nord, 24 dicembre 2014, in <www.ilcaso.it>, in subordine alla impossibilità di far luogo alla ricerca telematica da parte dell'ufficiale giudiziario; Trib. Pavia, 25 febbraio 2015, cit.; Trib. Catania, 27 maggio 2015, in <www.ilcaso.it> (ultimo accesso 01.03.2016).

L'autorizzazione all'accesso diretto da parte del creditore era stata invece negata, a causa della mancata emanazione dei decreti attuativi da Trib. Novara, 21 gennaio 2015, *ibid.*; Trib. Vicenza, 19 marzo 2015, *ibid.*; Trib. Alessandria, 30 giugno 2015, in <www.lanuova-proceduracivile.com> (ultimo accesso 01.03.2016) (quest'ultima espressasi sul testo degli artt. 155-*quater* e *quinquies* antecedente alla conversione del d.l. 83/2015). In dottrina v. anche, in quest'ultimo senso, L. D'AGOSTO, S. CRISCUOLO, *Prime note sulle "misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia civile"*, in <www.ilcaso.it> (ultimo accesso 01.03.2016), 37, secondo cui la concessione della autorizzazione alla ricerca al creditore resta subordinata all'emanazione del decreto ministeriale.

e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui».

Si tratta di una previsione passata forse sotto silenzio nei primi commenti sulla riforma, ma che può rivelarsi fondamentale in alcuni ambiti processuali, ove si manifestano esigenze di ricostruzione del patrimonio delle parti in causa assimilabili a quelle già viste per l'esecuzione forzata.

Quanto al sequestro conservativo, la concessione anche al creditore sequestrante del potere di avvalersi delle consultazioni telematiche in via esplorativa, per conoscere la reale consistenza del patrimonio del debitore, si giustifica con la natura (*lato sensu*) esecutiva dell'attuazione del sequestro conservativo prevista dall'art. 678, c.p.c. (che, infatti, viene definita «esecuzione» e segue le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi) e con la conseguente identità dei problemi conoscitivi che incontra il creditore sequestrante rispetto a quelli del creditore pignorante⁸³.

Va da sé che, in tali casi, il presupposto per la concessione della autorizzazione giudiziale alla ricerca telematica sui beni del debitore sequestrato sarà l'esibizione (al presidente del tribunale o al giudice da questi delegato) del provvedimento di sequestro conservativo concesso in via cautelare⁸⁴ ex art. 669-*sexies*, c.p.c., al ricorrere dei presupposti dell'art. 671, c.p.c.

Con riferimento, invece, alle procedure concorsuali, ai procedimenti in materia di famiglia e a quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui, l'utilizzabilità delle modalità di ricerca telematica dei beni previste dall'art. 492-*bis*, c.p.c., non è funzionale a sopperire all'asimmetria informativa tra parti in conflitto, ma a favorire la ricostruzione completa e veritiera del patrimonio di una parte (o di tutte le parti) in causa.

La previsione va letta unitamente a quanto disposto dall'art. 19, 5° comma, d.l. 132/2014 (conv. con mod. in l. 162/2014) che ha introdotto un nuovo periodo nell'art. 7, 9° comma, d.p.r. 605/1973, alla cui stregua le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria «sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario secondo le disposizioni relative alla ricerca telematica dei beni da pignorare».

⁸³ Cfr. VALERINI, *La ricerca dei beni*, cit, p. 62. Nel senso che il richiamo contenuto nell'art. 678, c.p.c., alle norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi deve ritenersi esteso anche alle disposizioni c.d. propedeutiche al pignoramento, con conseguente applicabilità anche al sequestro conservativo dell'invito rivolto al debitore dall'ufficiale giudiziario previsto all'art. 492, 4° e 8° comma, c.p.c. si era già espressa Trib. Milano, 7 gennaio 2008, in «Giur. it.», 2008, p. 2277, con nota di M.C. GIORGETTI.

⁸⁴ GRADI, *Misure per l'efficienza*, cit., p. 40.

Cosicché, in base al combinato disposto delle due norme, si può ipotizzare che il Tribunale autorizzi il curatore fallimentare a compiere, attraverso l'esame delle banche dati di cui agli artt. 492-*bis*, c.p.c. e 155-*quater*, disp. att. c.p.c., indagini volte a ricostruire l'entità dell'attivo e del passivo patrimoniale del fallito.

La facoltà di accesso alla ricerca telematica dei beni (previa autorizzazione giudiziale) dovrebbe essere riconosciuta, in base alla citata disposizione, anche ai soggetti giudizialmente investiti del potere di gestione dei patrimoni altrui, e quindi (tra gli altri) al commissario giudiziale nel concordato preventivo, al curatore dell'eredità giacente, al tutore, al curatore ed all'amministratore di sostegno nei procedimenti di interdizione, inabilitazione, e amministrazione di sostegno.

Nei casi appena menzionati, alla luce del tenore dell'art. 7, 9° comma, d.p.r. 605/1973 (nella parte in cui dispone che «l'autorità giudiziaria» si avvalga dell'ufficiale giudiziario per l'accesso alle banche dati, secondo le disposizioni sulla ricerca telematica dei beni da pignorare), è ragionevole ritenere che l'autorizzazione all'indagine telematica sia disposta dalla stessa autorità giudiziaria davanti alla quale pende il procedimento (concorsuale, di famiglia, o relativo alla gestione di patrimoni altrui) senza necessità di interpellare il presidente del tribunale⁸⁵.

Per quanto concerne, in particolare, i procedimenti in materia di famiglia, il comb. disp. delle due norme dovrebbe consentire (non già ad una delle parti del procedimento in vista dell'esecuzione forzata⁸⁶, ma) al giudice l'utilizzo dello strumento della ricerca telematica, per condurre approfondite indagini sulla complessiva situazione patrimoniale delle parti in causa, anche in vista dell'emanazione di provvedimenti urgenti nell'interesse della famiglia (si pensi, ad esempio, all'ordinanza presidenziale *ex* art. 708, c.p.c.).

Questi nuovi poteri di indagine (tramite banche dati informatiche) si affiancano alle disposizioni, già esistenti *in subiecta materia*, che accordano al giudice un potere ispettivo sui redditi e sull'effettivo tenore di vita dei coniugi, da esercitarsi per mezzo della polizia tributaria: si pensi all'art. 337-*ter*, c.c., per quanto concerne l'emanazione di provvedimenti riguardo ai figli, nell'ambito dei procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e relativi ai figli nati fuori dal matrimonio; all'art. 5, 9° comma, l. 898/70; all'art. 736-*bis*, c.p.c., relativo all'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari.

⁸⁵ V. in questo senso ZIINO, *Le novità in materia di ricerca dei beni*, cit., p. 483.

⁸⁶ Le parti (ad esempio uno dei coniugi) saranno ovviamente libere di attivare la procedura di cui all'art. 492-*bis*, una volta ottenuto un titolo esecutivo non adempiuto dalla controparte.

Così stando le cose, deve ritenersi che la possibilità di avvalersi della più celere procedura di consultazione delle banche dati tramite ufficiale giudiziario dovrà essere preferita dai giudici ogni qual volta sia sufficiente, ai fini della adozione dei provvedimenti giudiziari nei procedimenti *de quibus*, una mera fotografia dei beni facenti parte del patrimonio delle parti; mentre si dovrà presumibilmente continuare ad avvalersi dell'ausilio della polizia tributaria quando sorga la necessità di estendere l'indagine anche all'effettivo tenore di vita dei coniugi, non pienamente evincibile dalle risultanze delle banche dati⁸⁷.

L'art. 19, comma 6-*bis*, d.l. n. 132/2014 prevede che la disciplina transitoria ordinariamente prevista non si applichi con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 155-*sexies* e dal 5° comma dello stesso art. 19 che, pertanto, trovano immediata applicazione ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.

Abstract

Lo scritto contiene un'analisi complessiva dell'istituto della ricerca telematica dei beni da pignorare, introdotto di recente, nel nostro ordinamento processuale, all'art. 492-*bis*, c.p.c., per effetto del d.l. 132/2014 (conv. con modif. nella l. 162/2014) e già oggetto di un primo *restyling* ad opera del d.l. 83/2015 (conv. con modif. nella l. 132/2015).

Premesso l'esame dell'impatto della novella sul sistema di tutela del credito ed il suo inquadramento sistematico nel codice di rito, l'indagine si sofferma sulle modalità di presentazione dell'istanza da parte del creditore, sui contenuti dell'autorizzazione giudiziale nonché sulle rispettive caratteristiche dell'accesso telematico tramite ufficiale giudiziario e dell'accesso consentito ai creditori tramite i gestori.

Autonomo spazio è dedicato alla disanima della concreta operatività della riforma, tuttora ostacolata dal mancato funzionamento, in molti uffici giudiziari, delle strutture tecnologiche atte a consentire l'accesso in forma telematica alle banche dati pubbliche.

⁸⁷ V. in questo senso condivisibilmente VALERINI, *La ricerca dei beni*, cit., p. 62.